

## ALLEGATO

### **Osservazioni sul programma di sviluppo rurale Italia — Programma di Sviluppo Rurale Basilicata**

**CCI: 2014IT06RDRP017**

Le seguenti osservazioni sono formulate a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Regione Basilicata è invitata a fornire alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a rivedere il programma di sviluppo rurale (PSR).

Sulla base delle risposte fornite e/o del programma riveduto potranno essere richiesti chiarimenti e/o poste ulteriori domande. Il programma di sviluppo rurale può essere approvato solo previa adeguata considerazione delle osservazioni dei servizi della Commissione.

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

1. La logica di intervento del programma di sviluppo rurale (PSR) dovrebbe essere migliorata e chiarita. È della massima importanza che il PSR dedichi più attenzione e spieghi più chiaramente i seguenti aspetti relativi alla programmazione: l'analisi dovrebbe essere completata e perfezionata, interessandosi maggiormente alle zone rurali; i fabbisogni individuati dovrebbero risultare manifestamente dall'analisi e i diversi livelli di priorità attribuiti a tali bisogni dovrebbero essere coerenti con l'analisi; le scelte strategiche del PSR in termini di obiettivi specifici (compresi i targets per gli indicatori), le misure da attivare, la destinazione e la dotazione finanziaria di ciascuna misura dovrebbero essere chiaramente conseguenti all'analisi e all'individuazione dei fabbisogni, nonché essere direttamente connesse all'analisi e a tali bisogni e da questi giustificate. È necessario che tutti questi aspetti siano non solo migliorati, ma anche chiariti ed evidenziati nel PSR in linea con i bisogni individuati e la definizione delle priorità.
2. Il PSR dovrebbe indicare come si sia tenuto conto dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione per migliorare l'efficacia e la semplificazione degli interventi del programma e ridurre il tasso di errore.
3. Il PSR deve essere coerente con l'Accordo di Partenariato (AP) dell'Italia.
4. L'analisi e la strategia del PSR non sembrano dedicare la necessaria attenzione allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali. La Regione è invitata ad assicurare interventi per il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali sulla base di una adeguata analisi e corretta identificazione dei bisogni di tali zone.
5. Le operazioni programmate nel PSR non sembrano garantire nelle zone rurali C e D la realizzazione di adeguate infrastrutture per la banda larga finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal NGN (Next Generation Network) di cui all'Agenda per Europa 2020 ed in sintonia con gli interventi eventualmente finanziati a livello regionale e nazionale
6. Nonostante la dotazione finanziaria attribuita all'ambiente e alle misure agro-climatico-ambientali sia particolarmente rilevante e superiore alla soglia minima del 30 % per gli investimenti, le ambizioni ambientali del PSR non sembrano essere sufficientemente esplicitate nel PSR. Informazioni poco chiare o incomplete relative agli elementi di riferimento (baseline), agli impegni indicati in talune misure (in particolare la misura 10.1), agli adempimenti relativamente alle condizionalità ex-ante, alla insufficiente

copertura della biodiversità, una definizione di misure poco ambiziose dal punto di vista ambientale, alla mancanza di chiarezza sulle cifre indicate relative alle misure nonché sulla descrizione delle misure stesse, l'incoerenza tra dotazione finanziaria e gli indicatori sono le principali carenze nel programma, che devono essere affrontate.

7. La presentazione del programma deve essere migliorata per garantire una sufficiente chiarezza circa le azioni programmate per affrontare i bisogni individuati nella Regione garantendo l'utilizzo efficace delle risorse assegnate al programma. Pertanto il Programma necessita di una revisione approfondita sulla base delle carenze individuate al fine di includere tutti gli elementi previsti dai regolamenti sullo sviluppo rurale e che permettano una valutazione corretta del Programma.

#### **STATO MEMBRO E CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA (SEZIONE 2 DEL PSR)**

8. Nella sezione 2.2 «Classificazione della regione» non si fa riferimento alla base giuridica né alla media del PIL pro capite, come previsto all'articolo 90 del regolamento (UE) No 1303/2013 e del regolamento (UE) No 1305/2013. La classificazione della Regione in base alla decisione di esecuzione della Commissione No 2014/99/UE che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento per il FESR e l'FSE e della decisione 2006/595/CE del 4/8/2006 dovrebbe essere indicata. In base a tali decisioni, la Regione Basilicata è infatti classificata come una regione meno sviluppata con il codice ITF 5.

#### **VALUTAZIONE EX ANTE (SEZIONE 3 DEL PSR)**

(riferimento: La lettera a) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

9. La valutazione ex-ante è incompleta. Essa, infatti, non fornisce un'esauriente valutazione del programma tenendo conto delle norme di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 1303/2013 e agli articoli 8 e 77 del RSR. Pertanto la Regione è invitata a fornire una versione della valutazione ex-ante che tenga conto di quanto indicato negli articoli citati e redatta sulla base delle linee guida fornite dalla rete europea per lo sviluppo rurale.
10. Le raccomandazioni formulate dal valutatore ex-ante (soprattutto per quanto riguarda l'analisi e l'identificazione dei fabbisogni) non sono state prese in considerazione. Le raccomandazioni apparentemente sono state formulate in data 21/7/2014 mentre il PSR è stato trasmesso alla Commissione il 22/7/2014.
11. Sulla base delle informazioni fornite, parrebbe comprendere che la Valutazione Strategica Ambientale (VAS) allegata al PSR era, nel momento di presentazione del PSR, nella fase di consultazione pubblica. Si ricorda alla Regione che il PSR non può essere approvato fino a che tale consultazione sia completata ed i relativi risultati siano stati inseriti nella versione finale della VAS. La Regione è invitata a fornire un calendario circa il completamento della VAS tenuto conto dei tempi necessari per l'approvazione del PSR. Le raccomandazioni della VAS devono trovare esplicito riscontro nel PSR.
12. Si ricorda che in assenza della valutazione ex-ante definitiva e completa, nonché della VAS, come richiesto dalla direttiva 2001/42/CE, il PSR non può essere approvato.

## ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI (SEZIONE 4 DEL PSR)

(riferimento: La lettera b) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

13. La Regione dovrebbe estendere l'analisi al contesto ambientale e dei cambiamenti climatici (facendo riferimento al programma di azione per l'ambiente, alla strategia UE sulla biodiversità, alla direttiva quadro sulle acque, al piano di gestione del bacino idrografico, alla strategia tematica europea per la protezione del suolo e alla direttiva alluvioni) assicurando che i seguenti temi siano tenuti in conto e sufficientemente trattati:

- piani di gestione previsti/approvati per le zone Natura 2000,
- erosione del suolo e contenuto di sostanza organica nel suolo,
- piani di bacino (River basins management plan),
- prelievo dell'acqua a fini irrigativi,
- contaminazione da nitrati di origine agricola,
- inquinamento da pesticidi,
- emissioni in atmosfera di metano,
- conservazione della capacità di fissazione del carbonio,
- diffusione di malattie delle piante,
- cattura del carbonio dall'ambiente,
- ruolo dei cambiamenti climatici come fattori di rischio per l'insorgenza di minacce per il territorio quali il dissesto idro-geologico e l'erosione del suolo,
- evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra di origine agricola,
- impatto dei sistemi tradizionali di irrigazione sulla qualità dell'acqua e della biodiversità (se la contaminazione da nitrati e pesticidi è elevata l'impatto dato dall'irrigazione superficiale sulla biodiversità può non essere così favorevole come in passato; inoltre gli elementi contaminanti si possono trasferire dalle acque superficiali a quelle profonde).

A questo riguardo, la Regione è invitata ad usare gli indicatori di contesto relativi all'ambiente e ai cambiamenti climatici che attualmente non sono disponibili (C15, C29, C32, C34, C35, C36, C37, C38, C40, C41, C43, C44, C45). Inoltre la Regione dovrebbe dimostrare che le maggiori priorità ambientali sono state tenute in conto nell'analisi.

Natura 2000 non è stata sufficientemente trattata nell'analisi SWOT. D'altro canto diverse debolezze, minacce e opportunità sono particolarmente rilevanti per Natura 2000 ma il nesso con la situazione analizzata non è sempre evidente.

14. La Regione è invitata a dare maggior rilievo, nell'analisi, all'uso dell'acqua in coerenza con quanto indicato a riguardo nei Piani di Bacino. Infatti, mentre nei Piani di bacino il problema di maggiore rilievo individuato si riferisce ai processi di prelievo e all'auto prelievo dell'acqua, il PSR identifica nell'analisi i sistemi di distribuzione dell'acqua che

risultano insufficienti con rilevanti perdite di acqua e costi elevati. Inoltre la Regione è invitata a descrivere più dettagliatamente l'uso dell'acqua a fine irrigui all'uso di fertilizzanti e pesticidi in relazione allo stato dei corpi idrici e dell'ambiente in generale.

15. La Regione è invitata a descrivere più in dettaglio alcuni processi di degradazione del suolo (e non solamente l'erosione come indicato nell'analisi SWOT), quali la compattazione e la salinizzazione. La Regione è invitata a fornire informazioni riguardanti la desertificazione e le interconnessioni tra i rischi rappresentati dell'elevato livello di erosione, dalla riduzione della sostanza organica e l'incremento delle condizioni climatiche estreme (come la siccità) che si prospettano a causa del cambiamento climatico.
16. La Regione è invitata a fornire un'analisi più dettagliata relativamente allo sviluppo socio-economico delle zone rurali (specialmente in termini di qualità della vita e di servizi di base), alla copertura della banda larga e della connessione a Internet nelle zone suddette (soprattutto in termini d'infrastrutture e di ultimo miglio) nonché all'innovazione. La Regione dovrebbe inoltre produrre un'analisi più approfondita dei settori agricoli regionali e dei temi trasversali (crosscutting themes). L'analisi in materia di divario digitale e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbe comprendere indicatori regionali specifici e dati in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale per l'Europa: copertura della banda larga superiore a 30 Mbps, numero di abbonati alla banda larga superiore a 100 Mbps, percentuale della popolazione che effettua acquisti online, PMI che effettuano vendite online, percentuale della popolazione che usa regolarmente Internet e percentuale della popolazione che utilizza l'e-governance e invia moduli compilati. Questi indicatori dovrebbero, se possibile, fare riferimento alla tipologia delle diverse zone rurali.
17. In generale, l'analisi dovrebbe essere rivolta non solo alla situazione della regione nel suo complesso, ma anche, e in particolare, a quella delle zone rurali. A tale riguardo l'analisi delle zone rurali identificate risulta insufficiente.
18. La fonte dei dati riportati nel paragrafo 4.1.1 (descrizione generale ed esauriente della situazione generale) dovrebbe essere sempre indicata. Qualora siano state utilizzate fonti diverse da quelle impiegate nella tabella 4.1.6 (tabella degli indicatori di contesto), ciò andrebbe segnalato e si dovrebbero spiegare i motivi di questa scelta. Si ricorda alla Regione di fornire i dati relativi a tutti gli indicatori di contesto da utilizzare nell'analisi che sono attualmente mancanti. Nel caso in cui non siano disponibili dati per gli indicatori comuni di contesto, la Regione dovrebbe indicare stime sui dati esistenti o su indicatori indiretti pertinenti, accompagnate dalle relative motivazioni, fonti e definizioni. Per una ragione di trasparenza e comparabilità, specifici indicatori e proxies definiti dall'Italia, se fattibile e rilevante dovrebbero essere selezionati da o comparabili con il set d'indicatori raccolti, validati e diffusi da Eurostat. Un inventario degli indicatori redatto da Eurostat può essere usato allo scopo 1. Nel caso in cui i dati necessari non fossero disponibili a livello comunitario si raccomanda di fornire accanto alla fonte nazionale anche il legame con simili dati presenti in statistiche Comunitarie.

19. Vari punti di forza, di debolezza, delle opportunità e minacce di cui ai punti 4.1.2-3-4-5 del PSR non sono menzionati nell'analisi di cui al capitolo 4.1.1. Al contrario, l'analisi dovrebbe fornire una sufficiente giustificazione per ciascuno dei punti delle analisi SWOT di cui alle sezioni 4.1.2-3-4-5. Inoltre, vari punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce contengono elementi/informazioni che riguardano la descrizione del contesto regionale. In alcuni casi, i punti dell'analisi SWOT non sono supportati da elementi dell'analisi di contesto.
20. Tutte le priorità e gli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)1305/2013 devono essere affrontati nell'analisi SWOT, indipendentemente dal fatto che essi saranno selezionati nella logica di intervento o no. In molti casi il collegamento dell'analisi SWOT con gli aspetti specifici (focus area) da tener in conto è debole.
21. Si rammenta inoltre alla Regione che l'analisi SWOT dovrebbe essere coerente con l'analisi inclusa nell'Accordo di Partenariato. Inoltre si ricorda che i fabbisogni individuati devono essere in linea con quelle illustrate nell'Accordo di Partenariato. La Regione è invitata a chiarire questo aspetto.
22. In ogni caso, l'elenco dei bisogni risulta piuttosto lungo e non indica alcun ordine di priorità che, al contrario, potrebbe essere utile in un contesto di risorse limitate in modo da distinguere chiaramente i punti di priorità da quelli meno importanti. In alcuni casi il collegamento del fabbisogno con gli aspetti specifici (focus area) non è dimostrato (esempio: il fabbisogno F 1 per quanto concerne l'innovazione è legato a tutte gli aspetti specifici nelle priorità 4, 5, 6, ma non all'aspetto specifico nelle priorità 2 e 3).
23. Per una migliore comprensione dell'importanza dei fabbisogni individuati la Regione dovrebbe fornire una migliore descrizione dei fabbisogni (con una indicazione quantificata che ne confermino l'importanza).
24. In molti casi il collegamento dei fabbisogni individuati con i temi trasversali non sembra essere coerente (esempio: F 16 — gestione del rischio e tema trasversale del cambiamento climatico e mitigazione).

#### **DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA (SEZIONE 5 DEL PSR)**

(riferimento: La lettera c) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

25. Considerando le osservazioni formulate nella sezione 4, la Regione dovrebbe adeguare la sezione 5 di conseguenza, accertandosi che la scelta degli obiettivi specifici, delle priorità e degli aspetti specifici ("focus area") sia opportunamente motivata e basata sull'analisi SWOT e sulla valutazione dei fabbisogni.
26. La Regione è invitata a compiere ulteriori sforzi al fine di spiegare il legame tra analisi SWOT, le priorità, gli aspetti specifici (focus areas), gli obiettivi specifici e interventi programmati (misure/sottomisure/operazioni). Una tabella che illustra il legame tra i vari elementi della logica d'intervento potrebbe essere inserita alla fine della sezione 5.2 del PSR.
27. La Regione è inoltre invitata a spiegare come verrà integrata nel PSR la strategia per le zone interne (come indicato nell'Accordo di Partenariato) e, a tale proposito, dovrebbe

verificare che l'identificazione di tali aree sia coerente nel contesto delle zone rurali regionali e garantire la coerenza di tale strategia con l'analisi SWOT, con i bisogni e con la strategia per le zone rurali descritta nel programma, nonché con le disposizioni e le priorità della normativa sullo sviluppo rurale.

28. Tutti i fabbisogni individuati sembrano essere contemplati nella strategia. Tuttavia, la Regione dovrebbe giustificare nella sezione 5 del PSR, la scelta dei fabbisogni da soddisfare con una descrizione precisa dell'importanza delle esigenze identificate. I fabbisogni riguardanti la protezione della qualità della risorsa idrica sono considerati in maniera assai tenue. Pertanto si ritiene che un riferimento più preciso alla direttiva quadro dell'acqua (WFD) ed ai suoi obiettivi relativi allo stato qualitativo dell'acqua dovrebbe essere assicurato spiegando anche in che modo l'agricoltura può contribuire al perseguimento di tali obiettivi. Inoltre, si rileva che le indicazioni presenti nella "direttiva inondazioni" (Flood Directive) non sono tenute in conto al fine di affrontare efficacemente, tramite le pertinenti misure del PSR ed il rispetto della condizionalità ex-ante (EAC3), il rischio idrogeologico presente in Basilicata.
29. La Regione dovrebbe inoltre includere nella sezione 5.1 la determinazione degli obiettivi, attualmente mancante, che dovrebbe basarsi sulla valutazione ex ante.
30. La Regione e il valutatore ex-ante dovrebbero garantire che i risultati pianificati siano realistici e possano contribuire adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi, assicurando che tali obiettivi e risultati siano coerenti con la logica d'intervento e la ripartizione delle risorse finanziarie a beneficio delle misure del PSR.
31. La Regione è invitata a spiegare e giustificare la scelta e la combinazione di misure per rispondere ai fabbisogni individuati. La Regione dovrebbe definire una chiara logica di intervento che dimostri in che modo misure individuate nel PSR opereranno sinergicamente; la Regione dovrebbe inoltre stabilire l'opportuna combinazione di misure in relazione a ciascuna delle priorità e degli aspetti specifici (focus area) al fine di conseguire gli obiettivi individuati nel PSR.
32. La giustificazione della dotazione finanziaria per ogni misura, richiesta nella sezione 5, è assente. Poiché manca la quantificazione dei fabbisogni e degli obiettivi specifici, appare piuttosto difficile valutare la ripartizione delle risorse a favore delle misure/della combinazione di misure.
33. Si ricorda alla Regione che la scelta degli obiettivi, delle priorità e delle focus area dovrebbe essere coerente con le priorità di finanziamento identificate nell'AP. Ogni discrepanza dovrebbe essere debitamente motivata.
34. La Regione è invitata a dimostrare in che modo la logica d'intervento è giustificata sulla base della valutazione ex-ante.
35. La Regione dovrebbe indicare chiaramente nella sezione 5.5, relativamente ai servizi di consulenza, una lista di azioni adeguate finalizzate all'introduzione d'innovazione e a garantire il rispetto delle condizioni regolamentari. La Regione è invitata ad indicare le misure da adottare per garantire una capacità consultiva adeguata a livello regionale. Occorre fornire eventuali informazioni aggiuntive in merito alla procedura per l'accreditamento di soggetti privati per servizi di consulenza. La procedura in atto

dovrebbe garantire a tutti i fornitori di tali servizi la possibilità di essere accreditati senza alcuna esclusione o discriminazione. La Regione deve assicurare che durante tutto il periodo di programmazione 2014-2020 siano attivati periodicamente inviti alla registrazione di nuovi potenziali fornitori di servizi di consulenza, in modo da garantire la necessaria trasparenza e un ampio accesso agli interventi finanziati dal FEASR. Dovrebbero avere accesso al sostegno del FEASR anche i fornitori accreditati al di fuori della Regione.

36. Essendo difficile stimare l'ammontare delle risorse finanziarie da dedicare a Natura 2000 non si può valutare in che maniera il PSR contribuirà a realizzare gli interventi a favore delle zone d'interesse comunitario a tutela ambientale. A tale riguardo la Regione è invitata a fornire indicazioni circa l'ammontare delle risorse finanziarie il cui impiego produrrà effetti positivi per le zone Natura 2000 e come tali risorse verranno ripartite fra le misure pertinenti. La Regione è inoltre invitata a chiarire la strategia per la biodiversità (habitat e specie) e in particolare per Natura 2000 (in termini ad esempio di obiettivi e priorità).

#### **VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (SEZIONE 6 DEL PSR)**

(riferimento: La lettera d) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

37. La Regione è invitata a descrivere la condizionalità ex-ante (EAC) generale nella sezione 6.2 del PSR.
38. La Regione dovrebbe assicurare che l'applicabilità di ciascuna preconditione alle priorità, alle misure e alle focus area venga descritta e chiaramente motivata, in base a quanto indicato nell'allegato I, parte 4, del atto delegato (UE) No 807/2014.
39. La valutazione inerente il parziale o completo soddisfacimento di ciascuna preconditione (sia di tipo generale che specifico ai fini dello sviluppo rurale) e di ciascun relativo criterio dovrebbe essere inoltre coerente con le informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato.
40. La Regione dovrebbe individuare le misure da adottare per le precondizioni generali e per le precondizioni P3 (1a,1c) e P5.(1a, 1c, 1d) che non sono state soddisfatte. Considerata la mancanza d'informazioni relative all'adempimento della condizionalità ex-ante, la Commissione, quando adotta il programma, si riserverà di esprimere il proprio parere definitivo sull'eventualità di decidere, in linea con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità/focus area/misura del programma per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento dell'obiettivo o degli obiettivi specifici della priorità interessata.
41. La Regione ritiene di avere soddisfatta la preconditione 5.2. Ciò nonostante sembrerebbe che tale preconditione non sia ancora pienamente soddisfatta sebbene siano stati individuati nella tabella 6.2 alcune condizioni necessarie per giudicare soddisfatta la preconditione 5.2. La Regione è invitata a presentare un piano d'azione che affronti la modifica della politica regionale dei prezzi per l'acqua d'irrigazione. La Regione dovrebbe prendere in considerazione nel piano d'azione quanto segue:

- in caso di fornitura d'acqua, l'estensione del ricorso all'incentivo della tariffazione in base al volume/quantità consumata;
- in caso di auto-prelievo, l'introduzione dell'incentivo basato sulla tariffazione in base al volume/quantità consumata;
- un adeguato contributo dell'agricoltura al recupero non solo dei costi operativi ma anche degli investimenti, dei costi ambientali e di quelli legati al prelievo di acqua.

#### **DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (SEZIONE 7 DEL PSR)**

(riferimento: La lettera e) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

42. La disposizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 215/2014 non è rispettata per quanto concerne le priorità 3. Pertanto, relativamente a tale priorità, occorre introdurre indicatori di output per integrare o sostituire gli output predefiniti indicati nell'allegato IV, punto 5, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 808/2014.
43. La Regione è invitata a fornire una valida giustificazione circa la definizione dei targets intermedi (milestones). In alcuni casi, i targets sembrerebbero essere di modesta entità, senza che vi sia un'adeguata giustificazione.
44. Nella sezione 7.3 del PSR l'indicazione della riserva di efficacia ed efficienza per priorità risulta mancante. In conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) No 1303/2013, la Regione deve assicurare che la riserva di efficacia dell'attuazione sia pari al 6% della dotazione del FEASR assegnata alla Basilicata, tenendo conto dell'importo per la rete nazionale di sviluppo rurale riferito alla Regione.

#### **DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE (SEZIONE 8 DEL PSR)**

(riferimento: La lettera f) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013)

##### **CONDIZIONI GENERALI APPLICATE A PIÙ DI UNA MISURA (SEZIONE 8.1 DEL PSR)**

45. Benché nella descrizione delle misure siano presenti riferimenti a diverse focus area di cui ci si occupa, la Regione è invitata a specificare quali siano le focus area trattate da ogni sottomisura e a motivare chiaramente il relativo nesso logico. Inoltre, la Regione dovrebbe indicare quali siano i fabbisogni cui la sottomisura concorre. Diverse misure proposte hanno un potenziale impatto negativo su siti Natura 2000.

##### **DESCRIZIONE PER MISURA (SEZIONE 8.2 DEL PSR)**

###### **OSSERVAZIONI COMUNI A TUTTE O A PIÙ MISURE:**

46. **AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ:** se del caso, occorre inserire un chiaro riferimento agli "agricoltori in attività" (articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013), in base ai regolamenti in materia di sviluppo rurale.
47. **TASSI DI AIUTO:** il tasso di aiuto dovrebbe essere chiaramente definito per ciascun tipo di sottomisura/operazione. Se sono ammessi tassi di aiuto diversi, si può stabilire una fascia di variazioni, ma è necessario che siano descritte le relative condizioni alle quali verranno



concessi tassi di aiuto diversi. Occorre evitare indicazioni quali "fino al %" affinché i futuri beneficiari conoscano con chiarezza l'importo dell'aiuto che otterranno.

48. ELEMENTI DI RIFERIMENTO (BASELINE): la Regione è invitata a fornire, in particolare per quanto concerne le misure 10, 11 e 12 una descrizione dettagliata di ciascun elemento di riferimento (baseline) per le relative misure, compreso un elenco di tutti i requisiti pertinenti in materia di condizionalità (tra cui i CGO e le BCAA di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013), i criteri e le attività minime pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, i requisiti minimi pertinenti per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari e altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale), nonché una chiara descrizione di come verrà evitato il doppio finanziamento con le azioni di greening del primo pilastro della PAC ed aiuti accoppiati se del caso.
49. BENEFICIARI: Per le misure che implicano investimenti o prestazioni di servizi, i cui beneficiari sono già identificati nel PSR o includono beneficiari pubblici (per esempio la Regione stessa, organismi interni, consorzi di bonifica, ecc.), il PSR dovrebbe giustificare questa scelta e spiegare in che modo sono rispettate le disposizioni in materia di sviluppo rurale sulla selezione degli interventi e le pertinenti disposizioni in fatto di appalti pubblici, nonché come l'Organismo pagatore verifica tale rispetto. I rischi di mancata conformità a tali disposizioni dovrebbero essere inclusi nelle sezioni relative alla verificabilità e controllabilità delle misure in questione.
50. CALCOLO DEI PREMI: per quanto concerne le misure 10 e 11, la sezione relativa all'importo dell'aiuto dovrebbe indicare chiaramente se i premi compensino in tutto o in parte il mancato guadagno e i costi aggiuntivi. Se i premi compensano una parte dell'importo calcolato, occorre dichiarare quale parte vada pagata al beneficiario. Questa opzione è possibile solo se la compensazione parziale non pregiudica l'eventuale partecipazione dei beneficiari all'operazione e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Occorre allegare al PSR una certificazione del calcolo degli importi di aiuto, riguardante anche il doppio finanziamento con le azioni d'inverdimento previsto nel primo pilastro ad aiuti accoppiati, eseguita da un organismo indipendente per tutte le operazioni in questione.
51. TEMI TRASVERSALI: la Regione è invitata a indicare, per ciascuna misura/sottomisura, il suo contributo ai temi trasversali, coerentemente con i bisogni identificati per quanto concerne le sfide in materia d'innovazione, ambiente e cambiamenti climatici.
52. DIVERSIFICAZIONE: in merito alle misure di diversificazione, il PSR dovrebbe essere coerente con l'Accordo di Partenariato: la diversificazione delle imprese agricole andrebbe collegata agli obiettivi della priorità 2, ma rivolta alle zone rurali C e D (ossia la dotazione finanziaria a favore di queste zone dovrebbe essere più che proporzionale alla quota di popolazione che le abita); investimenti nelle aziende extra agricole dovrebbe riguardare soltanto zone rurali ed essere collegata alla priorità 6. Nelle misure pertinenti occorre specificare tale aspetto.
53. COSTI AMMISSIBILI: la Regione dovrebbe verificare e garantire la conformità dei costi ammissibili proposti agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 45, paragrafo 2, dell'RSR, in particolare per quanto riguarda le misure 4, 6 e 16.

54. ENERGIA: qualora le sottomisure 4.1, 6.4 e 7.2 prevedano l'aiuto alla produzione di energia rinnovabile, la sezione sulle condizioni di ammissibilità degli investimenti dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) No 807/2013: 1) il rispetto dei criteri minimi per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale; 2) gli impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa devono utilizzare una percentuale minima di energia termica, stabilita dallo Stato membro; 3) un impegno affinché i criteri di sostenibilità applicabili alla bioenergia stabiliti nella normativa dell'UE siano rispettati, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, che si applica a singoli impianti. Inoltre, queste misure devono escludere il sostegno alle bioenergie che utilizzano colture dedicate quali materie prime, in linea con l'Accordo di Partenariato, per non esacerbare la concorrenza per l'uso del suolo. In generale la Regione è invitata a tener conto il problema causato dalla disponibilità dei residui di origine agricole e forestale per la produzione di energia in relazione all'impoverimento di sostanza organica nel suolo, così come evidenziato nell'analisi SWOT. La Commissione invita la Regione ad assicurare un uso bilanciato dei residui citati per la produzione di energia in rapporto ad una sufficiente disponibilità di materia organica da utilizzare nei terreni quale ausilio per contrastare i fenomeni erosivi presenti in Basilicata. Oltre alla produzione di bioenergia, si dovrebbe esaminare la possibilità di sostenere la produzione di altri bioprodotti.
55. INVESTIMENTI: la Regione dovrebbe assicurare la conformità: a) all'articolo 17, paragrafo 2, dell'RSR che prevede di indirizzare adeguatamente gli investimenti di ristrutturazione nelle imprese agricole. Tale indirizzo dovrebbe basarsi sui fabbisogni (strutturali, settoriali, territoriali) che emergono dall'analisi SWOT e b) all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il tipo di interventi correlati agli investimenti finanziati dalle misure del PSR che possono generare entrate nette, ove applicabile.
56. NATURA 2000: la protezione degli ambienti naturali e delle specie nell'ambito di Natura 2000 non sembra essere sufficientemente presi in conto dalle misure del programma di sviluppo rurale. Pertanto la Regione dovrebbe spiegare come le misure pertinenti alla focus area 4a sono indirizzate al miglioramento della realizzazione di Natura 2000 e alla conservazione degli habitat e specie considerate d'interesse comunitario. A riguardo, infatti, si ritiene non sufficientemente chiaro come gli interventi programmati nell'ambito della misura 7.6a del PSR portino vantaggi ai siti protetti di interesse comunitario sulla base d'impegni assunti in linea con i piani di gestione definiti per tali siti. Considerato inoltre che alcune misure del PSR possono avere ripercussioni negative sulla tutela dei siti Natura 2000 (es.: misure 4.3a, 6.4a, 7.2a, 7.3a, 7.5a, 8.3, 8.6a, 8.6b), la Regione dovrebbe precisare quali possibili rischi potrebbero essere imputabili alla realizzazione di tali misure e quali azioni di salvaguardia potrebbero essere adottate per evitare tali rischi.
57. APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI IN HOUSE: nella descrizione delle misure che implicano la realizzazione di appalti pubblici, la Regione dovrebbe specificare che, quando vengono concessi aiuti mediante concessioni/contratti pubblici, occorre osservare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, e in particolare: le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE. Per quanto concerne il ricorso all'opzione della "prestazione di servizi in-house", la Regione dovrebbe garantire che siano rispettate due condizioni cumulative: a)

l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul fornitore in-house un controllo analogo a quello esercitato sul proprio dipartimento; b) l'ente in-house deve realizzare la parte più importante delle sue attività in seno all'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

58. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ: la Regione è invitata a fornire ulteriori informazioni nelle tre sezioni di ciascuna sottomisura per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità, in base alle specificità di ciascun tipo di operazione in termini di condizioni e/o impegni, tenendo conto dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione. In particolare, la Regione e l'Organismo pagatore sono invitati a garantire che vengano prese adeguatamente in considerazione le cause all'origine degli errori (compresi i risultati degli audit) individuate nel periodo 2007-2013 in relazione a misure analoghe. Inoltre è necessario che venga inserita nella sezione 18.2 del programma la dichiarazione richiesta dall'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013.
59. CRITERI DI SELEZIONE: per ciascuna delle sottomisure, i principi per la definizione dei criteri di selezione dovrebbero essere in linea con l'analisi SWOT (per esempio aspetti territoriali, settoriali, gruppi speciali, ecc.), con la valutazione ex-ante e, ove pertinente, con le esperienze maturate in precedenza, nonché permettere di individuare criteri di selezione misurabili. È necessario introdurre un punteggio e soglie al di sotto delle quali le domande non saranno selezionate. Per quanto concerne le misure 10, 11 and 12, non sono richiesti criteri di selezione. Qualora lo desideri, la Regione può concedere un accesso preferenziale a determinati settori territoriali in cui l'attuazione della misura è particolarmente importante. Tuttavia, le condizioni di tale accesso dovrebbero sempre essere di carattere ambientale e legate agli obiettivi della misura. I criteri proposti dalla Regione non soddisfano sempre tale requisito e pertanto vanno rivisti.
60. COSTI SEMPLIFICATI: la Regione è invitata a specificare innanzitutto per quali misure si ricorrerà ai costi semplificati. Qualora essi siano previsti, occorre fornire una descrizione della metodologia (non è sufficiente una semplice menzione dell'organismo responsabile per i calcoli o un link ad un sito dove siano pubblicati i costi) in conformità all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Infine, la dichiarazione a cura dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013 dovrebbe attestare l'esattezza e l'adeguatezza dei costi.

M 01 — TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

61. La Regione è invitata ad illustrare il contributo della misura ai 3 obiettivi trasversali. La Regione dovrebbe inoltre spiegare meglio come i fabbisogni individuati sono affrontate dalla misura.
62. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche sulla misura richieste nell'allegato I, parte I, punto 8(2)(e)(1) del regolamento (UE) n. 808/2014. .
63. La Regione è invitata a descrivere i gruppi destinatari di ciascuna sottomisura, spiegando come vengano identificati e selezionati e da chi.

64. La Regione dovrebbe spiegare meglio il sistema di rimborso delle spese (vauchers ad altre forme analoghe) dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 808/2014.

#### 1.1 — SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

65. La Regione è invitata a spiegare meglio, in coerenza con i bisogni individuati relativi alla formazione, gli argomenti di formazione da trattare, la durata dei corsi di formazione e il gruppo bersaglio. L'attuale descrizione, che sembra essere attualmente molto generica, deve essere migliorata.

66. La Regione è invitata ad indicare nel paragrafo relativo alla legislazione pertinente alla misura, le disposizioni relative agli appalti pubblici. Inoltre, la Regione dovrebbe garantire che la procedura di selezione dei beneficiari sia in linea con le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici e che solamente i beneficiari fornitori dei servizi formativi che offrono il miglior prezzo per la qualità del servizio saranno selezionati.

67. La Regione è invitata a specificare, tra le condizioni di ammissibilità per i beneficiari della misura, la presenza di appropriate risorse che i prestatori di servizi formativi devono possedere conformemente alla norma di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 1305/2013.

68. La Regione ha individuato alcuni enti pubblici (Regione, Alsia e altri) tra i beneficiari ammissibili. A questo riguardo le osservazioni formulate ai punti 49 e 57 dovrebbero essere presi in considerazione.

69. La Regione è invitata ad indicare con esattezza quali aliquote di sostegno si applicano o, in alternativa, spiegare quali condizioni possono determinare aliquote diverse.

#### 1.2 — SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE E AZIONI DI INFORMAZIONE

70. La Regione dovrebbero tener conto delle disposizioni degli articoli 45 e 63 del regolamento (EU) No 1305/2013 relativamente ai costi d'investimento per i progetti dimostrativi e di versamento di anticipi per coprire i costi per gli investimenti.

71. La Regione ha individuato Alsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura) come unico beneficiario per questa sotto misura. A questo riguardo le osservazioni formulate ai punti 49 e 57 dovrebbero essere prese in considerazione.

72. La Regione ha indicato le norme sugli appalti pubblici nella sezione «verificabilità e controllabilità» mentre il solo beneficiario designato è Alsia. Tale aspetto dovrebbe essere chiarito anche in relazione a quanto indicato nel punto precedente.

73. Quanto descritto nella sezione «Condizioni di ammissibilità» della sottomisura dovrebbe essere inserito nella sezione «Descrizione della sottomisura». Pertanto la Regione è invitata a definire le condizioni di ammissibilità per questa sottomisura.

#### 1.3 — SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ LE VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

74. La Regione è invitata a specificare, tra le condizioni di ammissibilità per i beneficiari della misura, la presenza di appropriate risorse che i prestatori di servizi formativi devono

possedere conformemente alla norma di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 1305/2013.

75. La Regione ha individuato Alsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura) come unico beneficiario della sottomisura. A questo riguardo le osservazioni formulate ai punti 49 e 57 riguardo alla selezione dei prestatori di servizi e contratti in-house dovrebbero essere presi in considerazione. La Regione è inoltre invitata a chiarire che la selezione prevista nell'ambito di questa misura avverrà mediante procedure di evidenza pubblica, come indicato nella sezione «principio per quanto riguarda la fissazione di criteri di selezione» di questa sottomisura. Infine, la Regione è invitata a spiegare il motivo per aver identificato (nella sezione «verificabilità e controllabilità»), le norme in materia di appalti pubblici come un rischio nell'attuazione della misura pur essendo Alsia l'unico beneficiario della misura.

#### M 02 — SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ART. 15 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013))

76. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche sulla misura richieste nell'allegato I, parte I, punto 8(2)(e)(2) del regolamento (UE) n. 808/2014..

77. la Regione dovrebbe garantire che la procedura di selezione dei beneficiari sia in linea con le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici e che solamente i beneficiari fornitori dei servizi formativi che offrono il miglior prezzo per la qualità del servizio saranno selezionati.

#### 2.1 — SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA

78. La Regione è invitata a fornire informazioni/descrizione circa le qualifiche minime possedute dagli organismi prestatori di consulenza. La Regione dovrebbe garantire che i potenziali beneficiari (prestatori dei servizi) dispongano di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di comprovata esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano la propria consulenza.

79. La Regione è invitata a spiegare in che modo il sostegno previsto sarà fornito (pagamento annuale, etc.).

80. La Regione è invitata a spiegare il ruolo di coordinamento e monitoraggio svolto da parte dell'Agenzia regionale Alsia.

#### 2.3 — SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI CONSULENTI

81. La Regione è invitata a spiegare perché l'agenzia regionale Alsia è l'unico beneficiario della sottomisura e perché non è stato previsto che la selezione dei beneficiari sia effettuata con procedure pubbliche.

#### M 03 — REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

82. La regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche per la misura, come richiesto all'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (3) del regolamento d'esecuzione (UE) n. 808/2014.

In particolare, la Regione è invitata a descrivere i regimi nazionali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) No 1305/2013.

83. La Regione è invitata a spiegare chiaramente e direttamente quali sono i fabbisogni e gli obiettivi specifici che sono affrontati dalla misura.

### 3.1 — SOSTEGNO ALL'ADESIONE PER LA PRIMA VOLTA AI REGIMI DI QUALITÀ

84. La Regione dovrebbe spiegare chiaramente in che modo i 4 criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) No 1305/2013, sono soddisfatti per ogni sistema di qualità nazionale individuato.

### 3.2 — SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

85. La Regione è invitata a spiegare i principi che stanno alla base della definizione dei criteri di selezione dei beneficiari e come i principi proposti per la selezione contribuisce a realizzare gli obiettivi prefissati e a soddisfare i fabbisogni individuati.

86. La Regione è invitata a spiegare il livello minimo (100,000 EUR) dei costi per progetto e a chiarire che il sostegno previsto a favore della pubblicità non deve essere legato a prodotti di marche commerciali specifiche.

87. La Regione è invitata a garantire che tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito di un'attività sovvenzionata nel quadro di questa misura sia conforme alla normativa dell'Unione e nazionale applicabile nella regione.

### M 04 — INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART. 17 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

88. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche per la misura, come richiesto all'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (4) del regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014.

89. La Regione deve spiegare chiaramente e direttamente il modo in cui i fabbisogni individuati e gli obiettivi specifici sono affrontati dalla sottomisura.

90. La Regione deve fornire una chiara spiegazione del contributo agli aspetti specifici (focus area) indicati dalla misura. In particolare, la Regione dovrebbe spiegare meglio il contributo della misura al priorità 2 (con particolare attenzione agli aspetti specifici a, b), alla priorità 3 (aspetto specifico a) e alla priorità 5 (aspetto specifico a, b, c, d). Inoltre, non sembra che la misura, nella versione attuale, fornisca un chiaro collegamento con le operazioni per la priorità 4b, richiedendo di conseguenza ulteriori spiegazioni da parte della Regione su come la misura intenda intervenire a favore d'investimenti nel settore delle infrastrutture d'irrigazione.

91. La Regione è invitata a fornire informazioni più dettagliate in materia di valutazione ex-ante della verificabilità e controllabilità della misura in conformità con gli orientamenti della Commissione in materia di «verificabilità e la controllabilità della misure del PSR».

### 4.1 — AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

92. La Regione dovrebbe garantire che gli investimenti nelle aziende agricole siano mirati in linea con gli obiettivi della priorità 2a, che prevede interventi per «migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende al fine di aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione agricola».
93. La Regione deve spiegare in che modo un corretto orientamento degli investimenti per la ristrutturazione di aziende agricole sarà garantito a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013, sia sulla base dell'analisi SWOT e che della valutazione dei fabbisogni effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale «potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e in tutte le regioni e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste». Si ricorda che questo uso mirato delle risorse finanziarie per gli investimenti aziendali potrebbe essere fatto in base alle dimensioni economiche delle aziende, secondo le esigenze in termini di competitività/sfide da affrontare per taluni settori agricoli, o dal punto di vista territoriale.
94. La Regione è invitata a chiarire che, nell'ambito di questa misura sono esclusi seguenti costi: diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, acquisto di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento No 1305/2013. Inoltre, la Regione dovrebbe chiarire che gli altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi sono escluse in base al disposto dell'Articolo 13(b) del regolamento delegato (UE) No 807/2014.
95. Se l'acquisto di attrezzature di seconda mano è autorizzato, le relative condizioni devono essere specificate nell'ambito della misura a norma dell'articolo 13, lettera b), del regolamento delegato (UE) No. 807/2014.
96. Il potenziale e i vantaggi per lo sviluppo rurale attraverso un maggiore uso dell'energia rinnovabile derivata dall'intera gamma di tecnologie disponibile per le energie rinnovabili (come l'energia solare, geotermica e eolica che possono contribuire in modo significativo nel settore agricolo) non sembra essere sufficientemente preso in considerazione nell'ambito di questa sottomisura. Inoltre, si ricorda alla Regione che, in base alle disposizioni regolamentari, gli investimenti per la produzione di energia possono comportare una produzione anche superiore al limite di 1 MW attualmente definito nel PSR.
97. La Regione dovrebbe spiegare (anche in relazione alle informazioni fornite nella sezione 14) come potrà essere evitato il doppio finanziamento con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).
98. La Regione dovrebbe spiegare se i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili sono previste e se sì, in che modo le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) No. 1303/2013 sono soddisfatte.
99. La Regione può aumentare il tasso di sostegno del 20 % conformemente al disposto dell'allegato II del regolamento (UE) No 1305/2013. Per quanto riguarda i giovani agricoltori ai sensi dell'art. 2 (1) (n), del regolamento (UE) No 1305/2013 l'aumento è

applicabile anche ai giovani agricoltori che si sono insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno. In questo caso, i richiedenti devono rispettare tutti i requisiti della definizione di giovani agricoltori (compresi il requisito dell'età), ad eccezione di quel requisito che impone a quest'ultimo di essere «al primo insediamento». Nel caso in cui gli investimenti si realizzino in zone svantaggiate, si invita la Regione a tener conto del fatto che il beneficiario non dovrebbe necessariamente ottenere il pagamento in base alla misura 13 al fine di beneficiare dell'aumento del 20 % di intensità dell'aiuto. Tuttavia egli deve essere in una zona chiaramente designata sulla base della delimitazione delle zone soggette a condizioni naturali di svantaggio che deve essere allegata al PSR.

100. La Regione dovrebbe spiegare in che modo spiegare il tasso di aiuto del 90 %, come indicato nella descrizione della sottomisura, può essere raggiunto. A tale riguardo sembrerebbe che il tasso di aiuto sia eccessivamente elevato e comunque di sopra del limite massimo ammissibile anche tenendo conto di un possibile aumento dei tassi previsto all'allegato II del regolamento (UE) No 1305/2013.

101. La descrizione della sottomisura 4.1 non sembra prevedere alcun sostegno per gli investimenti nei sistemi di irrigazione. Nel caso in cui tali investimenti vengano inclusi nell'ambito della sottomisura 4.1, la Regione è invitata a assicurare che le operazioni sostenute rispettano tutte le prescrizioni (da precisare) per gli investimenti destinati all'irrigazione, di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) No 1305/2013 (ad esempio il risparmio minimo d'acqua, la misurazione del consumo d'acqua, etc.).

#### 4.2 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

102. La Regione dovrebbe chiarire che gli altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi sono escluse in base al disposto dell'Articolo 13(b) del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

103. Se l'acquisto di attrezzature di seconda mano è autorizzato, le relative condizioni devono essere specificate nell'ambito della misura a norma dell'articolo 13, lettera b), del regolamento delegato (UE) No. 807/2014.

104. Il tasso di finanziamento può essere aumentato del 20 % secondo le disposizioni dell'allegato II del regolamento No 1305/2013. Tuttavia, la Regione dovrebbe tenere conto che l'aumento del 20 % per i giovani agricoltori non è ammissibile nell'ambito di questa sottomisura. Inoltre, la Regione dovrebbe spiegare in che modo il tasso di sostegno del 90 %, come indicato nella descrizione della sottomisura, può essere raggiunto. A tale riguardo si precisa che l'aliquota massima ammissibile per gli investimenti dovrebbe essere ben al di sotto del limite del 90 %, anche tenendo conto di un possibile aumento dei tassi di cui all'allegato II del regolamento No 1305/2013.

105. Gli investimenti indicati per il miglioramento dell'efficacia e/o riduzione dell'uso di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari non sono pertinenti nell'ambito della suddetta sottomisura.



106. La Regione dovrebbe spiegare se i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili sono previste e se sì, in che modo le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) No. 1303/2013 sono soddisfatte.

#### 4.3 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO O ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

107. La descrizione della sottomisura dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata del modo in cui gli investimenti sovvenzionati rispettano ciascuna delle condizioni per gli investimenti destinati all'irrigazione, di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) No 1305/2013. In particolare, s'invita la Regione a fornire informazioni supplementari sulla gestione delle risorse idriche e sulla demarcazione con gli investimenti ammissibili nell'ambito del programma nazionale relativo all'irrigazione.

108. Trattandosi di una misura per investimenti infrastrutturali, la Regione è invitata a spiegare i motivi per includere tra i beneficiari anche le aziende agricole o forestali (associati o meno).

109. La Regione deve tenere conto che l'incremento del tasso di aiuto del 20 % per i giovani agricoltori non può essere concesso nell'ambito di questa sottomisura.

110. La Regione dovrebbe spiegare se i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili sono previste e se sì, in che modo le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) No. 1303/2013 sono soddisfatte.

#### 4.4 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

111. La Regione è invitata a spiegare meglio il tipo d'investimenti previsti. I costi ammissibili proposti nella sottomisura non sembrano essere coerenti con il concetto d'investimenti non produttivi.

112. La Regione dovrebbe rivedere i costi ammissibili indicati in quanto alcune di questi non sono chiari o ammissibili.

113. La Regione dovrebbe precisare che il sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale non rientrano nell'ambito di questa misura.

114. La Regione dovrebbe spiegare se i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili sono previste e se sì, in che modo le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) No. 1303/2013 sono soddisfatte.

#### M 05 — RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (ART. 18 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

##### 5.1 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

115. La descrizione della sottomisura non fornisce sufficienti informazioni riguardo agli interventi che saranno finanziati. Inoltre altre sezioni della sottomisura (tipo di sostegno, costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, i principi dei criteri di selezione) sono

incomplete o poco chiare. Pertanto, s'invita la Regione a rivedere la descrizione della misura fornendo tutti gli elementi necessari.

116. La Regione dovrebbe garantire che i costi ammissibili siano conformi alle disposizioni dell'articolo 65 del regolamento (UE) No 1303/2013.

117. In caso d'investimenti realizzati da enti pubblici, la Regione deve spiegare il nesso tra l'investimento intrapreso dagli enti pubblici ed il potenziale produttivo agricolo in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013.

#### 5.2 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

118. La Regione dovrebbe giustificare la variazione dei costi ammissibili compresa fra un importo minimo (5.000) e massimo (tra 200.000 e 300.000 EUR).

#### M 06 — SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (ART. 19 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

119. La Regione dovrebbe spiegare chiaramente i fabbisogni individuati che potranno essere affrontati dalla sottomisura.

120. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche per la misura, come richiesto all'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (5) del regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014. In particolare, il piano aziendale deve contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) No 807/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) No 1305/2013, la Regione dovrà definire le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole all'aiuto per l'avviamento di attività imprenditoriali condotte da giovani agricoltori. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, tali soglie devono essere definite in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurata in produzione standard (o altro parametro equivalente), così come definita all'articolo 5 del regolamento (CE) No 1242/2008 della Commissione.

#### 6.1 — AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI

121. La Regione è invitata a precisare chiaramente che l'aiuto previsto mira ad agevolare l'insediamento iniziale del giovane agricoltore e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte nella fase successiva all'insediamento.

122. Il programma non precisa cosa s'intende per "insediamento" di un giovane agricoltore. Pertanto la Regione è invitata a definire il termine «insediamento in qualità di capo dell'azienda», in linea con le disposizioni di cui agli articoli 2 e 19 del regolamento (UE) No 1305/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

123. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2014, devono essere descritte le condizioni specifiche per i giovani agricoltori che non si insediano come unici capi di un'azienda; in ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda. Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 807/2014, occorre spiegare come il giovane agricoltore o i giovani agricoltori eserciteranno un controllo

efficace e a lungo termine nei casi in cui la domanda di finanziamento riguardi un'azienda di proprietà di una persona giuridica. A tale riguardo, la Regione dovrebbe istituire un adeguato meccanismo di controllo per garantire che tutti i giovani agricoltori detengano il controllo sull'azienda.

124. L'importo da pagare ai beneficiari deve essere chiaramente fissato. Se sono previsti diversi livelli di pagamento, questi dovrebbero essere spiegati e giustificati sulla base della situazione socioeconomica nella Regione.

125. Il pagamento previsto nell'ambito della sottomisura è un importo forfettario per l'attuazione del piano aziendale definito conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) No 807/2014. Il termine usato nella misura "pagamento del premio" non è corretto e dovrebbe essere rettificato.

126. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, la Regione dovrebbe fornire le informazioni relative alla giustificazione (in coerenza con l'analisi di cui alla sezione 4 del programma) delle soglie minime e massime (cfr. punto 110) della dimensione economica delle aziende agricole definite per l'ammissibilità delle aziende agricole all'aiuto.

#### 6.2 — AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

127. Il pagamento previsto nell'ambito della sottomisura è un importo forfettario per l'attuazione del piano aziendale definito conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) No 807/2014. Il termine usato nella misura "pagamento del premi" non è corretto e dovrebbe essere rettificato

128. L'importo da pagare ai beneficiari deve essere chiaramente fissato. Se sono previsti diversi livelli di pagamento, questi dovrebbero essere spiegati e giustificati sulla base della situazione socioeconomica nella Regione.

129. La Regione dovrebbe definire chiaramente il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell'aiuto.

#### 6.4 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

130. I tipi di investimenti previsti nell'ambito della sottomisura dovrebbero essere meglio descritti. In particolare, la Regione dovrebbe meglio precisare la possibilità di finanziare investimenti di carattere innovativo.

131. Occorre specificare se il sostegno alla produzione di energia sia subordinato all'esistenza di reti intelligenti necessarie per l'apporto di energia prodotta nella rete e, in tal caso, come verrà garantita l'esistenza di tali reti, considerando anche il contributo del FESR. In questo senso, la Regione deve garantire la coerenza rispetto all'Accordo di Partenariato.

132. Le condizioni di ammissibilità stabilite nella sottomisura dovrebbero essere conformi a tutte le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

133. Per il pagamento delle spese generali, la Regione è invitata a definire un'aliquota fissa da applicare alle spese totali ammissibili.

134. La Regione è invitata assicurare, nel caso di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, se il sostegno sia correttamente definito alla luce della base legale utilizzata (articolo 17 - investimenti nelle aziende agricole o articolo 19 del regolamento (UE) No 1305/2013).

M 07 — SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (ART. 20 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

135. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche per la misura, come richiesto all'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (6) del regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014.

136. La Regione dovrebbe definire meglio l'ambito d'intervento della misura e indicare chiaramente come s'intendono affrontare i fabbisogni delle zone rurali individuati nell'analisi SWOT. Inoltre, la Regione dovrebbe specificare chiaramente che gli investimenti sono ammissibili solo nelle zone rurali.

137. La Regione è invitata a specificare un'aliquota fissa delle spese totali ammissibili per finanziare le spese generali da sostenere.

7.2 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO

138. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) No 1305/2013, la Regione dovrebbe fornire una definizione di infrastrutture su piccola scala che rientri nell'ambito della sottomisura, compresa l'infrastruttura per le energie rinnovabili e il risparmio energetico. In merito alle fonti di energia rinnovabile, la Regione dovrebbe precisare se le condizioni previste all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013 per sostegno ad infrastrutture di più vasta scala e le condizioni di cui all'articolo 13, lettera c) e lettera d), del regolamento delegato (UE) No 807/2014 sono soddisfatte.

139. La Regione dovrebbe garantire che gli investimenti previsti siano coerenti con le strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 1305/2013.

140. La Regione dovrebbe garantire che i costi siano conformi alle pertinenti disposizioni di legge all'articolo 45 del regolamento (UE) No 1305/2013 e articolo 13, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) No 807/2014.

141. La Regione dovrebbe chiarire il tasso di sostegno (100 % dei costi ammissibili) previsto nell'ambito di questa misura in relazione al regime degli aiuti di Stato.

7.3 — SOSTEGNO A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA, COMPRESI LA CREAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L'ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA, NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE;

142. La Regione dovrebbe fornire informazioni più dettagliate sui possibili beneficiari privati che possano fruire di un sostegno nell'ambito di questa sottomisura.

143. La Regione è invitata a spiegare perché il FEASR non finanzierà l'intervento a favore di infrastrutture per la banda larga ultra-veloce (NGN), contrariamente alle condizioni stabilite nell'Accordo di Partenariato. Inoltre, la Regione dovrebbe spiegare in quale modo intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013 per finanziare progetti per la connettività di ultima generazione riguardanti infrastrutture di backhaul e ultimo miglio.

144. La Regione dovrebbe garantire che i costi siano conformi alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) No 1305/2013 e articolo 13, lettera a) e lettera b) del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

145. La Regione dovrebbe precisare l'importo e aliquota di sostegno forniti nell'ambito di questa misura anche in relazione al regime degli aiuti di Stato.

7.4 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESSE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA

146. La Regione dovrebbe precisare l'importo e l'aliquota di sostegno forniti nell'ambito di questa misura anche in relazione al regime degli aiuti di Stato.

7.5 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

147. La Regione dovrebbe precisare cosa s'intende per "infrastrutture turistiche" su piccola scala.

148. La Regione dovrebbe garantire che i costi siano conformi alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) No 1305/2013.

149. La Regione dovrebbe precisare l'importo e aliquota di sostegno concessi nell'ambito di questa misura anche in relazione al regime degli aiuti di Stato.

7.6 — SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

150. Diversi costi indicati sembrano non essere ammissibili (costi di monitoraggio, ricerca, studi e indagini). Per quanto riguarda la comunicazione dei dati raccolti, la Regione è invitata a giustificare tali costi sulla base della disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) No 1305/2013.

7.7 — SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E ALLA RICONVERSIONE DI FABBRICATI O ALTRI IMPIANTI SITUATI ALL'INTERNO O NELLE VICINANZE DI CENTRI RURALI, AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA O I PARAMETRI AMBIENTALI DEL TERRITORIO INTERESSATO

151. Sembra che la Regione intenda finanziare investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività (il trasferimento di attività come i «frantoi» è citato solo a titolo di esempio?) e la trasformazione di edifici e strutture, i cui beneficiari sono esclusivamente imprese private.

A tale riguardo, la Regione è invitata a garantire che la necessità di tale sostegno in un comune sia coerente con il piano comunale di sviluppo esistente ed citato nell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 1305/2013. Inoltre, occorre garantire che le attività trasferite siano già operanti nel rispetto delle norme giuridicamente vincolanti tra cui e disposizioni della normativa ambientale applicabile.

152. La Regione è invitata a specificare un'aliquota fissa delle spese totali ammissibili per le spese generali.

153. La Regione dovrebbe spiegare meglio in che modo i costi della rilocalizzazione saranno definiti anche al fine di assicurare che non vi sarà una sovracompensazione (o guadagno indebito) a favore di beneficiari di questa misura. Inoltre, la Regione dovrebbe garantire che i costi siano conformi alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) No 1305/2013 e articolo 13, lettera a) e lettera b) del regolamento delegato (UE) No 807/2014. Nel caso si applicano forme di sovvenzione, la Regione è invitata a fare riferimento agli articoli 67 e 69 del regolamento (UE) No 1303/2013.

154. La Regione dovrebbe precisare l'importo e aliquota di sostegno forniti nell'ambito di questa misura anche in relazione al regime degli aiuti di Stato utilizzato. In particolare, l'intensità dell'aiuto del 100 % previsto nell'ambito della sottomisura sembra essere incompatibile con il sostegno agli investimenti per il trasferimento di attività che si svolgono esclusivamente a favore di beneficiari privati.

#### M 08 — INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (ARTICOLI 21-26 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

155. La Regione è invitata a fornire informazioni specifiche sulla misura, secondo quanto previsto dall'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (7) del Regolamento (UE) n. 808/2014. In particolare, la Regione è invitata a fornire indicazioni relative alla dimensione minima delle aziende prevista per il piano di gestione forestale o strumento equivalente (da definire) che andrebbe fornito a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, dovrebbero essere inserite le informazioni su come la soglia garantisca che la maggior parte dell'area forestale della Regione venga coperta da questi piani di gestione forestale o da strumenti equivalenti.

156. La Regione dovrebbe fare riferimento alla strategia dell'UE per le foreste.

157. Per ciascuna sottomisura/tipo di operazione, la Regione è invitata a verificare che i costi ammissibili identificati siano conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 21 a 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, la Regione è invitata a verificare la correttezza dei pagamenti per ettaro ai beneficiari a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. In tal senso, devono essere rispettati gli articoli 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'articolo 6, lettera b) del Regolamento 807/2014.

158. Quando i costi standard sono applicati nel programma, la Regione dovrebbe assicurare che i relativi calcoli siano accurati, adeguati e predeterminati in base ad un calcolo giusto, equo e verificabile. Un organismo indipendente incaricato dei calcoli per tutti i costi standard dovrebbe altresì confermarne l'adeguatezza.

## 8.1 — SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO:

### 8.1.A- IMBOSCHIMENTO SU TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI

159. È necessario spiegare in che modo i fabbisogni identificati vengano affrontati dalla sottomisura ed indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

160. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013 la Regione dovrebbe garantire che, nell'ambito di questa operazione, il sostegno non sia concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

161. La Regione dovrebbe altresì garantire che a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo a copertura dei costi di impianto e se l'organismo di gestione di tali terreni è un comune o un "ente privato".

162. La Regione dovrebbe garantire e specificare come saranno rispettati tutti i requisiti minimi ambientali stabiliti all'articolo 6, lettera a), (d) del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

### AZIONE 8.1.B — IMBOSCHIMENTO PER LA PRODUZIONE DI LEGNAME

163. La Regione dovrebbe chiarire l'ambito di applicazione di questa operazione, spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

164. La Regione è chiamata a definire i requisiti minimi ambientali che i beneficiari dovranno rispettare, come previsto dall'articolo 6, paragrafi a-d, del regolamento delegato (UE) No 807/2014.

165. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013 la Regione dovrebbe garantire che, nell'ambito di questa operazione, il sostegno non sia concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

166. La Regione deve descrivere e differenziare adeguatamente i costi ammissibili di impianto, in conformità con l'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1305/2013, rispetto ai costi ammissibili nell'ambito dell'operazione 8.1.a, così da incoraggiare il rimboschimento con specie non-produttivi in maniera sufficiente da raggiungere il livello previsto di assorbimento.

## 8.2 — SOSTEGNO PER L'IMPIANTO E IL MANTENIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI

### AZIONE 8.2.A — IMPIANTO E MANTENIMENTO DEI SISTEMI SILVOPASTORALI

167. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

168. I costi e le condizioni di ammissibilità dovrebbero essere rivisti tenendo conto delle differenze con l'operazione 8.2b. In particolare, l'autorità di gestione è invitata a chiarire il costo delle operazioni di abbattimento degli alberi.

## AZIONE 8.2.B — IMPIANTO E MANTENIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI

169. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

## OPERAZIONE 8.2.C — IMPIANTI DI SISTEMI LINEARI (ALBERI)

170. Secondo la descrizione fornita dalla Regione per tale operazione, sembra che l'operazione 8.2.c sia alquanto simile all'operazione 8.2.b. Inoltre, la Regione è invitata a chiarire le differenze tra questa operazione e investimenti non produttivi di cui alla misura 4.4.

## 8.3 — SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

### OPERAZIONE 8.3.A — PREVENZIONE

### OPERAZIONE 8.3.B — PREVEZIONE

### OPERAZIONE 8.3.C -PREVENZIONE

171. La Regione ha programmato tre tipi di operazioni nell'ambito della sottomisura 8.3. Tuttavia le operazioni risultano molto simili nel contenuto o con esigue differenze per quanto attiene al campo di applicazione. La Regione, pertanto, dovrebbe considerare la possibilità di unire le operazioni in una (almeno per le azioni legate agli incendi e alla lotta antincendio) oppure spiegare in dettaglio le differenze tra le operazioni anche per quanto riguarda gli aspetti prioritari ai quali sono collegate le operazioni. Nel caso in cui vengano mantenute singole operazioni (dopo opportuna modifica per definirne chiaramente il relativo ambito di applicazione), la Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

172. Per tutti i costi ammissibili previsti, la descrizione dovrebbe altresì far riferimento a un piano di protezione forestale relativo alle calamità naturali, ai rischi biotici e abiotici e al coinvolgimento degli enti/autorità pubbliche a giustificazione della necessità di azioni di prevenzione a fronte di particolari minacce.

173. La Regione è invitata a fornire un elenco delle specie in grado di causare calamità e spiegare se tale elenco prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici. A tale riguardo, la Regione è invitata a dare una chiara spiegazione del coinvolgimento delle pubbliche autorità scientifiche a giustificazione della necessità di azioni di prevenzione a fronte di minacce biotiche, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013.

174. La Regione dovrebbe spiegare in dettaglio il collegamento dei principi sui criteri di selezione proposti con i risultati dell'analisi SWOT, della valutazione ex ante e dell'esperienza pregressa.

175. La Regione deve precisare l'importo e l'aliquota di sostegno forniti nell'ambito di questa misura anche in relazione al regime degli aiuti di Stato a cui si riferisce.



#### 8.4 — SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

OPERAZIONE 8.4.A — RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DA DANNI CAUSATI DA MINACCE BIOTICHE O ABIOTICHE

OPERAZIONE 8.4.B — RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DA DANNI CAUSATI DA CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

176. Dato che le due operazioni risultano molto simili a livello di contenuto, la Regione dovrebbe considerare la possibilità di unirle in una operazione oppure spiegare chiaramente le differenze che intercorrono tra le due.

177. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

178. La Regione dovrebbe modificare i costi ammissibili in quanto alcuni di essi non sembrano essere in linea con il disposto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1305/2013.

179. La Regione è invitata a fare riferimento a un piano di protezione forestale relativo alle calamità naturali, ai rischi biotici e abiotici

180. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.1305/2013, la Regione è invitata a specificare i metodi di valutazione dei vari danni causati al potenziale forestale.

#### 8.5 — AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

OPERAZIONE 8.5.A — MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECOLOGICA E DELL'EFFETTO DI DEPOSITO DI CARBONIO

181. La Regione dovrebbe rivedere i costi ammissibili che non sembrano pertinenti nell'ambito della presente operazione (danni causati da incendi, condizioni idrogeologiche).

182. La Regione dovrebbe rivedere le condizioni di ammissibilità di tale misura, in quanto soltanto le foreste pubbliche sembrano essere ammissibili per il sostegno.

183. La Regione dovrebbe indicare le attività di manutenzione che potrebbero essere presentate come investimenti ammissibili. Occorre precisare che solo attività straordinarie, quali il diradamento e la potatura, la piantagione di alberi idonei, il taglio di alberi non idonei oppure cambiamenti strutturali dovuti al reimpianto con specie di più elevato pregio ecologico, potrebbero essere considerate ammissibili. Tali azioni potrebbero essere attuate solo una volta nel corso della durata del programma o del piano di gestione forestale.

184. La Regione dovrebbe garantire che gli investimenti miglioreranno il pregio ambientale dell'ecosistema forestale, così come disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) No 1305/2013.

OPERAZIONE 8.5.B — MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DELLE FORESTE

185. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

186. La regione dovrebbe migliorare la descrizione dell'operazione al fine di differenziare gli investimenti e costi ammissibili da quelli nell'ambito dell'operazione 8.5.a.

#### 8.6 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

##### OPERAZIONE 8.6.A — ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

187. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

188. La Regione dovrebbe garantire che, nel quadro delle operazioni connesse al miglioramento del valore economico delle foreste, il sostegno escluda le attività di semplice ripopolamento o rigenerazione con materiale dalla stessa foresta dopo l'abbattimento.

189. La Regione dovrebbe fornire una spiegazione relativamente alla lavorazione del legno (prodotti forestali) “precedente la trasformazione industriale”, come disposto (dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 1305/2013.

190. La Regione dovrebbe garantire che il sostegno sia effettivo e in grado di accrescere realmente il valore economico delle superfici boschive nelle quali viene effettuato l'investimento, in conformità con l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) No. 1305/2013. Al fine di valutare il miglioramento del valore economico delle foreste realizzato, la Regione dovrebbe chiedere ai beneficiari di fornire adeguate informazioni sul valore atteso della loro superficie forestale sia prima che dopo l'investimento finanziato.

##### AZIONE 8.6.B — SOTTOPRODOTTI DI LEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

191. La Regione dovrebbe chiarire che la produzione di energia non è ammissibile nell'ambito della misura forestale. Tali investimenti possono essere erogati nell'ambito delle misure 4 e 6.

#### M 09 — COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

##### 9.1 — COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE

192. La Regione dovrebbe spiegare il modo in cui verranno affrontati i fabbisogni individuati e indicare a quale aspetto specifico sarà collegata l'operazione.

193. La regione dovrebbe fornire informazioni specifiche sull'operazione, in conformità con l'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (8) del regolamento (UE) No 808/2014. In particolare, la Regione dovrebbe fornire dettagli in merito alla procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni di produttori.

194. La regione dovrebbe garantire che le associazioni e organizzazioni di produttori siano riconosciute sulla base di un piano aziendale avente una o più delle finalità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1305/2013 (ossia l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato/commercializzazione in comune dei prodotti /definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione/altre attività).

195. La Regione deve illustrare il contributo della misura ai 3 obiettivi trasversali.

196. I requisiti minimi riguardanti il contenuto del piano aziendale, nonché le procedure amministrative per l'approvazione e la verifica previste a livello nazionale, dovrebbero essere descritti nel PSR.

197. La Regione è invitata a fornire ulteriori e dettagliate informazioni che consentano ai servizi della Commissione una valutazione sui principi proposti per i criteri di selezione (alcuni dei quali sono troppo generici) e sulla loro coerenza con i risultati dell'analisi SWOT, della valutazione ex ante e, ove necessario, con gli insegnamenti tratti dalle passate esperienze.

#### M 10 —PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

198. La Regione dovrebbe garantire che la misura sia coerente con l'analisi SWOT, e che le risorse finanziarie destinate a tale misura siano sufficienti per il conseguimento degli obiettivi fissati. Tuttavia, gli obiettivi proposti per tale misura (copertura area 2%) non risultano affatto sufficienti e devono pertanto essere modificati.

199. Per ogni tipo di operazione, la descrizione dovrebbe specificare chiaramente se essa sia incentrata sul mantenimento delle pratiche prassi esistenti o sulle modifiche ad esse. In caso di mantenimento, il sostegno dovrebbe essere rigorosamente subordinato a due condizioni: devono essere chiaramente definiti i benefici ambientali della pratica sostenuta, in rapporto a quelli della pratica non sostenuta; deve essere chiaramente dimostrato il rischio che, in assenza di sostegno, la pratica esistente verrebbe abbandonata a favore di altre pratiche che non contribuiscono favorevolmente all'ambiente. Nelle sezioni relative a ciascuna operazione occorre fornire prove del rispetto di queste due condizioni.

200. La Regione è invitata a precisare se esistono prove per cui l'operazione proposta migliorerà la situazione corrente e sarà efficace. Giustificazioni sufficienti (prove, ipotesi, ecc.) sono necessarie per dimostrare che i tipi di operazioni selezionati genereranno l'esito atteso.

201. Il contributo agli aspetti specifici focus areas), nonché ad altri aspetti secondari, deve essere chiaramente spiegato e motivato nella descrizione di ciascun tipo di operazione.

202. Nella descrizione dell'operazione, gli impegni devono essere definiti con precisione e giustificati. La descrizione deve dimostrare in che modo sarà evitato il rischio di sovrapposizione con gli standard BCAA. Se la Regione intende utilizzare alcune delle sue operazioni agro-climatico-ambientali come operazioni equivalenti alle operazioni di greening, occorre confermare l'esclusione di un doppio finanziamento. Occorrerebbe

inoltre specificare adeguatamente cosa ci si aspetta dal beneficiario in merito all'adempimento di tali impegni.

203. Nel complesso, gli impegni proposti non sono abbastanza ambiziosi. Si è spesso fatto riferimento alle classiche agronomiche raccomandazioni. Si consiglia di prendere in considerazione la rilevanza delle misure agro-ambientali nelle aree in cui i pesticidi e nitrati costituiscono un problema. A tal riguardo, risultati positivi possono essere raggiunti sia attraverso impegni chiari che tramite una baseline alquanto ambiziosa (nel definire la baseline, la Regione è invitata a prendere in considerazione gli obblighi applicabili nelle zone vulnerabili ai nitrati e quelli derivanti dalla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

204. Per ciascun tipo di operazione il PSR dovrebbero indicare e giustificare: la durata degli impegni; se sono previste proroghe annuali; e se sono applicabili eccezioni alla regola dei 5-7 anni.

205. Per ogni tipo di intervento, va operata una netta distinzione tra gli impegni e i criteri di ammissibilità.

206. Al fine di garantire la verificabilità e controllabilità, il PSR deve definire e descrivere più chiaramente gli impegni per ciascuna operazione di tale misura e che cosa si attende dal beneficiario per il loro rispetto. Inoltre, le sezioni riguardanti la verificabilità e controllabilità dovrebbero essere accuratamente trattate e completate illustrando per ogni operazione se e in che modo è possibile verificare e controllare ogni impegno proposto. A tale proposito va applicato il disposto di cui all'allegato 1, parte 1, punto 8 (2) (d) del regolamento (UE) No 808/2014

207. Il PSR deve descrivere in modo chiaro la metodologia di calcolo dell'importo del sostegno per ogni operazione. La descrizione deve dimostrare/indicare:

-come sarà evitato il doppio finanziamento con l'inverdimento previsto nel I pilastro della PAC;

-le diverse componenti del mancato reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni;

-se tutti i singoli impegni di ciascuna operazione sono compresi nel calcolo dei premi;

-le fonti e le date relative a tutte le cifre usate per il calcolo, che devono essere recenti;

-la differenziazione dei premi o l'eventuale proposta di non applicare differenziazioni;

-che i premi non includono compensazioni per metodi di coltivazione ordinari (ovvero, pratiche che non generano costi aggiuntivi né vantaggi ambientali rispetto alle pratiche normali) nell'area interessata (da specificare anche tra i costi ammissibili).

Inoltre, per quanto riguarda i calcoli dei premi, si ricorda alla Regione che:

-i costi di investimento non sono ammissibili nell'ambito della presente misura;

-se vengono applicati costi di transazione, le informazioni sui tipi di costi, il relativo ammontare e le modalità di pagamento devono essere previsti nel PSR.

- deve essere fornita la certificazione del calcolo dei premi effettuata dall'INEA.

208. Come previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) No 1305/2013, occorre garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente sottomisura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tali interventi (ad esempio tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione).

209. L'elenco dei beneficiari dovrebbe precisare se sono inclusi anche beneficiari collettivi.

210. La baseline dovrebbe essere chiaramente definita e descritta in dettaglio, come disposto nell'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (9) del Regolamento (UE) No 808/2014. Essa dovrebbe includere la descrizione di quegli elementi della baseline che sono pertinenti e, pertanto, vincolanti per i diversi impegni. È opportuno includere inoltre una tabella per consentire un confronto degli impegni proposti con i relativi obblighi della baseline. La descrizione della baseline e la tabella devono anche dimostrare chiaramente che gli impegni che vanno oltre la pratica ordinaria che è coperta dal sostegno. Occorre infine includere una descrizione dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari come definiti a livello dell'UE e degli Stati membri.

211. Nel caso di impegni relativi alle pratiche di inverdimento previste nel primo pilastro della PAC, onde escludere un doppio finanziamento dai premi proposti occorre precisare quale livello di premi sarà erogato ai diversi beneficiari. La differenza tra i livelli dei premi dovrebbe essere plausibile. Ove necessario, il PSR dovrebbe includere l'elenco delle combinazioni di impegni consentite; queste dovrebbero essere complementari e compatibili, e riflettersi nei pagamenti in termini di mancato reddito e costi aggiuntivi specifici risultanti dalle combinazioni, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

212. La Regione dovrebbe garantire che il sostegno nell'ambito della presente misura non sia concesso per gli impegni finanziati a titolo della misura 11.

213. La Regione deve spiegare come l'agricoltura ad alto valore naturale (quasi il 40% della SAU) sarà affrontata dalla misura 10.

#### 10.1 — PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

##### OPERAZIONE 10.1.1- AGRICOLTURA INTEGRATA

214. La regione dovrebbe dimostrare il legame tra l'operazione e i fabbisogni individuati nell'analisi SWOT.

##### OPERAZIONE 10.1.2-CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

215. La Regione dovrebbe dimostrare il legame tra l'operazione, i fabbisogni e gli aspetti specifici (focus areas) che si intendono affrontare.

216. Per quanto riguarda l'operazione sulla riduzione degli input, la Regione dovrebbe assicurare che l'attuazione delle azioni di accompagnamento, di consulenza e di follow up siano chiaramente definiti, verificabili e controllabili. Per quanto riguarda la riduzione dell'apporto di fertilizzanti, si ricorda che solo una riduzione totale (a livello 0) può

garantire una verifica completa degli impegni. Sebbene un forte legame e cooperazione con i servizi di consulenza possa garantire che la riduzione sia fattibile, una riduzione minima dell'apporto di 30 punti percentuali durante un periodo di cinque anni non consentirebbe una corretta verifica e, pertanto, in tal modo, il rispetto dell'obbligo giuridico generale per cui tutte le misure debbano essere verificabili e controllabili.

217. Per quanto riguarda le fasce tampone lungo i corpi idrici, la Regione dovrebbe fornire informazioni che consentano di verificare che le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali siano effettivamente ed efficacemente applicate a tutti i corpi idrici regionali, spiegando anche in che modo esse vengano applicate.

218. La Regione dovrebbe giustificare in che modo la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio non sia da considerarsi una pratica ordinaria e anche in che modo tale schema sia complementare rispetto all'obbligo di inverdimento previsto nel primo pilastro.

219. La Regione dovrebbe giustificare chiaramente i premi (EUR 494/ha) per la manutenzione del verde (alberi, siepi, ecc.) che sembrano essere piuttosto elevati.

#### OPERAZIONE 10.1.3- AGRICOLTORI E COLTIVATORI CUSTODI EX ART 28 (1-8)

220. La Regione dovrebbe dimostrare il legame tra l'operazione, i fabbisogni e gli aspetti specifici (focus areas) che si intendono affrontare.

221. La Regione dovrebbe giustificare il livello dei pagamenti ai beneficiari per UBA che sembra essere uguale per tutte le specie delle razze in pericolo di estinzione.

222. La Regione dovrebbe garantire che la disposizione di cui all'Articolo 7, Paragrafo 2 e (3) del Regolamento Delegato (UE) No 807/2014 sia soddisfatta.

223. La Regione dovrebbe garantire che le attività coperte dal tipo di impegno agro-ambientale sulle razze in via di estinzione e le specie vegetali minacciate di erosione non siano ammissibili al sostegno nell'ambito della misura 10.2.1.

#### OPERAZIONE 10.1.4-AGRICOLTURA CONSERVATIVA (SEMINA SU SODO, LAVORAZIONE O LAVORAZIONE MINIMALE DEL SUOLO)

224. La Regione dovrebbe spiegare meglio l'impegno relativo al trattamento degli effluenti di allevamento che nel testo attuale non sono chiaramente definiti. In relazione a tali impegni, si pongono diverse questioni pregiudiziali: cosa viene pagato in relazione alla gestione? È possibile che i costi per le macchine utilizzate per l'applicazione di effluente siano state incluse nel calcolo dei premi? La Regione dovrebbe inoltre garantire che gli impegni connessi al trattamento degli effluenti di allevamento vadano chiaramente al di là della Direttiva Nitrati e del programma d'azione e che il sostegno non abbia l'obiettivo di aiutare gli agricoltori ad eliminare l'eccedenza di liquami/letame che sono tenuti a gestire in modo adeguato al fine di assicurare il rispetto dei requisiti obbligatori.

225. La Regione dovrebbe spiegare il motivo per ricorrere (e per pagare) i concimi a lento rilascio e dimostrare i vantaggi ambientali di utilizzare questo tipo di concimi rispetto alla normale bassa utilizzazione di fertilizzanti.

10.2 — SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA

OPERAZIONE 10.2.1-SPECIE MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA EX ART. 28 (9)

226. La Regione dovrebbe definire chiaramente i beneficiari del sostegno per tale operazione.

227. Nella descrizione dell'azione e nella definizione dei costi ammissibili, la Regione dovrebbe fare riferimento anche all'Articolo 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.

M 11 — AGRICOLTURA BIOLOGICA (ART. 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

228. La descrizione dei tipi di operazione di cui alla sottomisura 11.1 (conversione) è simile alla sottomisura 11.2 (mantenimento), ad eccezione del titolo e dell'importo dell'aiuto. La Regione è invitata a rivedere l'intera misura, chiarendo la distinzione tra conversione e operazioni di mantenimento. È opportuno fornire una chiara distinzione tra periodo di conversione e periodo di mantenimento. La durata degli impegni deve anche chiaramente essere indicata.

229. La Regione è invitata ad ampliare la sezione sulle informazioni generali delle misure, descrivendo in modo più ampio gli elementi di riferimento (*baseline*) (pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabilite a norma della lettera c), punto ii), e lettera c), punto iii), dell'Articolo 4, Paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale, come previsto all'Articolo 29, Paragrafo 2, del Regolamento (UE) No 1305/2013 e all'Allegato I, Parte 1, Punto 8 (2) (e) (10) del Regolamento (UE) n. 808/2014. Esso dovrebbe comprendere la descrizione degli elementi di riferimento (*baseline*) rilevanti, e quindi obbligatori, per ogni operazione. Una tabella in cui si confrontano gli impegni con i pertinenti obblighi di riferimento dovrebbe essere inclusa. La descrizione degli elementi di riferimento (*baseline*) e la tabella precitata dovrebbero dimostrare chiaramente che gli impegni vadano oltre gli elementi di riferimento (*baseline*) e la pratica ordinaria.

230. Per quanto riguarda la verificabilità e la controllabilità, i requisiti in linea con la legislazione dell'UE in materia di agricoltura biologica dovrebbero essere coperti, ivi compreso che il beneficiario debba fornire una certificazione relativa all'agricoltura biologica (Articolo 29 del Regolamento (CE) No 834/2007 e Articolo 68 del Regolamento (CE) No 889/2008).

231. La Regione dovrebbe chiarire che i metodi e le pratiche di cui al Regolamento (UE) No 834/2007 costituiscono la base per il sostegno e dovrebbe spiegare se e quali impegni supplementari, derivanti dalla legislazione nazionale e/o regionale, sono previsti.

232. Il PSR deve descrivere chiaramente la metodologia per il calcolo dell'importo del sostegno e delle ipotesi e parametri agronomici per ciascuna sottomisura. Tale metodologia dovrebbe indicare le fonti recenti e i dati. La Regione dovrebbe altresì garantire che il calcolo dei pagamenti è stato certificato da un organismo indipendente e

incluso nel PSR. La certificazione dovrebbe inoltre specificamente confermare che il doppio finanziamento è escluso.

233. La Regione dovrebbe spiegare il livello dei premi che non sono tanto diversi tra la conversione e il mantenimento per determinati tipi di colture.

234. La Regione è invitata a chiarire se la misura è stata concepita in modo tale da incoraggiare la realizzazione di sinergie con altre misure, evitando tuttavia ogni sovracompensazione. Tale valutazione dovrebbe inoltre descrivere se fabbisogni specifici per l'agricoltura biologica a livello territoriale siano stati identificati e il modo in cui essi sono stati affrontati.

#### 11.1 — PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

235. La Regione deve specificare nel PSR se è autorizzato un periodo di sostegno iniziale più breve corrispondente al periodo di conversione.

#### 11.2 — PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

236. La Regione dovrebbe spiegare il motivo per cui si remunera la produzione biologica di foraggi verdi ammissibile solo qualora venga utilizzata nella stessa azienda agricola per l'alimentazione del bestiame allevato secondo il metodo di produzione biologico.

#### M 12 — INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE (ART. 30 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

237. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche per le operazioni definite nell'Allegato I, Parte 1, Punto 8 (2) (e) (11) del Regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014 che riguardano i siti Natura 2000.

238. Manca la descrizione degli obblighi giuridici (limitazioni/svantaggi) derivanti da piani di gestione o di conservazione dei siti Natura 2000. Pertanto la Regione dovrebbe rivedere il testo delle operazioni assicurando la descrizione completa degli obblighi che hanno un carattere vincolante per tutti gli agricoltori e i silvicoltori nei siti interessati.

239. La Regione deve descrivere chiaramente la metodologia per il calcolo dell'importo del sostegno nell'ambito di ciascuna operazione in termini di costi aggiuntivi e perdita di reddito derivanti dagli obblighi imposti dai piani di gestione o di conservazione dei siti Natura 2000 a norma dell'Articolo 30, Paragrafo 1 del Regolamento (UE) No 1305/2013. Tale metodologia dovrebbe indicare le fonti recenti e i dati.

240. La Regione dovrebbe indicare chiaramente il livello di pagamento per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per ciascun obbligo e fornire la certificazione del calcolo dei pagamenti effettuati da un organismo indipendente. Inoltre dovrebbe confermare che il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) No 1307/2013 (Inverdimento previsto nel Primo Pilastro) sia escluso.

#### 12.1 — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000

##### OPERAZIONE 12.1.1- PROTEZIONE DEI PASCOLI



241. Dovrebbero essere fornite prove adeguate del fatto che la compensazione non copra i costi aggiuntivi o le perdite di reddito risultanti dalle norme per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali e per i pertinenti criteri e le attività agricole minime come stabilito a norma dell'Articolo 4, Paragrafo 1, lettera c), secondo e terzo trattino, del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La Regione dovrebbe garantire che la compensazione sia calcolata unicamente sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli obblighi imposti a norma dell'articolo 30, Paragrafo 1 del Regolamento sullo sviluppo rurale e dai piani di gestione o di conservazione dei siti Natura 2000.

## 12.2 — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE FORESTALI NATURA 2000

### OPERAZIONE 12.2.1-NATURA 2000 FORESTE

### OPERAZIONE 12.2.2-NATURA 2000 FORESTE E ALBERI MONUMENTALI

242. La Regione dovrebbe definire chiaramente il tipo di obblighi imposti dai piani di gestione/conservazione Natura 2000 e indicare quali restrizioni dovrebbero essere realmente compensate.

243. La Regione dovrebbe spiegare e giustificare la degressività dei pagamenti da applicare.

## 12.3 — COMPENSAZIONE PER LE ZONE AGRICOLE IN BACINI FLUVIALI

### OPERAZIONE 12.3.1- CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

244. La Regione dovrebbe garantire maggiore chiarezza per questa operazione che fa riferimento ai siti della rete Natura 2000 mentre il codice utilizzato per tale operazione si riferisce al piano di gestione dei bacini idrografici, che non è previsto nel PSR. Inoltre dalla descrizione dell'operazione non è chiaro se la portata dell'operazione sia relativa ai terreni agricoli oppure forestali. E' importante individuare chiaramente i beneficiari dell'operazione. La Regione è invitata a riformulare il testo dell'operazione.

## M 13 — INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (ART. 31 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

245. La descrizione della misura dovrebbe spiegare più chiaramente in che modo i fabbisogni individuati vengano affrontati dalla misura.

246. La Regione è invitata a descrivere i criteri utilizzati in passato e la metodologia per la delimitazione delle zone di montagna e spiegare se tale delimitazione è stata modificata.

247. La Regione dovrebbe fornire informazioni sul numero di aziende che sono escluse dal sostegno sulla base delle dimensioni minime di 2 ettari tenendo conto della situazione complessiva del sostegno nelle zone interessate da svantaggi naturali.

248. La metodologia descritta per il calcolo dell'importo del sostegno (sulla base del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi rispetto ad una zona senza vincoli) deve essere chiara e solida. Si deve tener conto delle perdite di reddito/costo aggiuntivo derivante dal raffronto tra i settori compresi in aree con vincoli e senza vincoli, della degressività, dell'eventuale sostegno nell'ambito del Primo Pilastro, ivi compreso per quanto riguarda gli aiuti accoppiati e deve essere certificato da un organismo indipendente (la certificazione deve

essere allegato al PSR). Il pagamento non deve essere collegato ad alcuna coltura o razza animale o al volume di produzione.

### 13.1 PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE

249. Tra i beneficiari, la Regione dovrebbe fare un chiaro riferimento agli «agricoltori attivi» di cui all'Articolo 9 del Regolamento (UE) No 1307/2013.

250. In base alla descrizione del tipo di operazione nell'ambito delle sottomisure, sembra che nessuna esclusione di qualsiasi tipo di azienda agricola sia prevista dal sostegno. Tuttavia, nella sezione relativa alle condizioni di ammissibilità, la Regione indica che il sostegno é concesso a colture foraggere con densità di bestiame compreso tra 0.5 e 3 UBA/ha, senza fornire spiegazioni sui criteri di ammissibilità applicati. A tale riguardo si ricorda che l'esclusione di talune aree, settori produttivi e/o dei beneficiari del sostegno unicamente sulla base di specifiche colture non è ammessa in quanto non è conforme alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'approccio riguardante l'esclusione dell'agricoltore al di sotto di una soglia fissata come condizioni di ammissibilità non sembra accettabile. Inoltre, la Regione è invitata a spiegare in che modo la controllabilità e la verificabilità di queste condizioni venga assicurata.

### M 16 — COOPERAZIONE (ART. 35 DEL REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO RURALE)

251. La Regione dovrebbe fornire una descrizione più dettagliata della maggior parte delle sottomisure garantendo che il concetto di gruppi operativi del PEI sia ben conosciuto. Dovrebbero essere fornite maggiori informazioni al fine di verificare quali sono le attività previste nell'ambito di ciascuna sottomisura. Inoltre la Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche alle operazioni di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 8, sottoparagrafo 2, lettera e), punto 15, del Regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014.

252. La Regione dovrebbe chiarire se intende avvalersi dei costi semplificati .

253. Se la misura è abbinata ad altri strumenti di sostegno nazionali o unionali sullo stesso territorio (come previsto dall'articolo 35, paragrafo 9 del Regolamento (UE) No 1305/2013), occorre prevedere ed illustrare un metodo per evitare la sovracompensazione.

254. La Regione dovrebbe indicare il tipo di sostegno utilizzato. Qualora la Regione decida di erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale (come previsto dall'articolo 35, paragrafo 6, del Regolamento (UE) No. 1303/2013), occorre precisare che, qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura, dovranno essere applicati l'importo massimo o l'aliquota massima dell'altra misura. In caso in cui nella sovvenzione globale siano inclusi anche i pagamenti per superfici di cui alle misure 10 e 11, dovranno essere soddisfatte le condizioni previste per tali misure.

### 16.1 SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

255. La Regione dovrebbe spiegare come intende operare in merito alla costituzione e al funzionamento dei gruppi operativi del PEI. A tale riguardo, la Regione dovrebbe tener conto del fatto che i termini «costituzione» e «operazione» dei gruppi PEI indicano due

diversi processi da sottoporre a diverse procedure (domanda e criteri di selezione differenti). Di conseguenza la Regione è invitata a indicare chiaramente quali costi ammissibili saranno specifici per la costituzione e per l'attuazione del progetto. Per quanto riguarda il luogo in cui le operazioni saranno effettuate, occorre prendere in considerazione le disposizioni dell'articolo 70 del Regolamento (UE) No 1303/2013 dovrebbero essere presi in considerazione.

256. La Regione dovrebbe chiarire che il sostegno non è destinato alla ricerca fine a se stessa, ma è rivolto ai progetti che presentano un aspetto "pratico". Tuttavia, i ricercatori possono collaborare attivamente con gli altri, aiutandoli a conseguire gli obiettivi di un progetto più pratico.

257. La Regione ha indicato che il gruppo operativo è il beneficiario del sostegno. A tale riguardo, la Regione è invitata a specificare le categorie di soggetti che possono essere partner nei gruppi operativi. Inoltre, si ricorda alla Regione che la creazione di entità giuridiche per i gruppi operativi non è obbligatoria.

258. La Regione è invitata a spiegare la frase nella sezione 8.2.14.3.2.5 secondo cui si esprime in maniera poco chiara, che "laddove imprese extra-regionali siano coinvolte nel PEI e il sostegno è destinato alle singole componenti del gruppo operativo, verranno applicate le norme stabilite nel PSR".

259. Nella sezione relativa alle "Condizioni di ammissibilità" si afferma che gli intermediari (brokers) in materia di innovazione sono attori importanti "nell'individuare i problemi e/o le opportunità da sviluppare nella creazione di gruppi operativi e nella preparazione di un solido progetto con l'individuazione dei ruoli e dei compiti per ciascun attore". La Regione è invitata a valutare la congruità del riferimento agli intermediari di innovazione nella presente sezione (a meno che l'autorità di gestione intenda utilizzare la presenza di consulenti in un gruppo operativo come un criterio di ammissibilità) e trasferire tale riferimento nella descrizione del tipo di sottomisura. In alternativa il ruolo di intermediario dell'innovazione/supporto all'innovazione potrebbe essere considerato nel quadro della relativa misura 2.

260. La Regione dovrebbe chiarire che il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.

261. Per quanto riguarda il sostegno per il PEI, devono essere citati i requisiti di cui agli articoli 56, paragrafo 2, 57, paragrafo 1 e 57, paragrafo 3 del Regolamento (UE) No 1305/2013 (i gruppi operativi PEI dispongono di un proprio regolamento interno, elaborano un piano di progetto e divulgano i risultati dei progetti realizzati).

## 16.2 — SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE

262. La Regione dovrebbe chiarire che il sostegno non è destinato alla ricerca fine a se stessa, ma è rivolto ai progetti che presentano un aspetto "pratico". Tuttavia, i ricercatori possono collaborare attivamente con gli altri, aiutandoli a conseguire gli obiettivi di un progetto più pratico.

263. La Regione dovrebbe garantire una chiara differenza tra progetti pilota/progetti dimostrativi che possono essere finanziati tramite questa sottomisura ed attività di dimostrazione che possono essere invece sostenuti tramite la sottomisura 1.2.
264. La Regione dovrebbe garantire che i costi ammissibili siano conformi con l'articolo 65 del Regolamento (UE) No 1303/2013.
265. La Regione è invitata a spiegare il motivo per cui l'agenzia regionale ALSIA sia stata identificata tra i beneficiari della sottomisura.
266. La Regione dovrebbe spiegare se la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1305/2013 (relativo ai singoli attori) è d'applicazione.
267. La Regione deve spiegare se il sostegno è fornito per la creazione di cluster e reti. In caso affermativo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1305/2013, sostegno è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione nonché a quelle che iniziano un'attività che sia nuova per loro.
268. La Regione dovrebbe chiarire che il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.
269. La Regione dovrebbe indicare con esattezza quali aliquote di sostegno verranno applicate nelle diverse situazioni, o spiegare quali fattori determineranno i tassi.
270. I gruppi operativi del PEI figurano tra i possibili beneficiari di tali sottomisure. Ciò è in contrasto con la descrizione della sottomisura 16.1, laddove sia la "costituzione" (creazione del gruppo) sia l'"operazione" (attività per l'esecuzione del progetto) dei gruppi operativi sono indicate come spese ammissibili. La Regione deve confermare l'approccio proposto per la sottomisura 16.1 eliminando i gruppi operativi tra i beneficiari della sottomisura 16.2.

#### 16.3 — COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE E PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

271. La Regione dovrebbe garantire che i costi ammissibili siano conformi all'articolo 65 del regolamento (UE) No 1303/2013.
272. La Regione dovrebbe garantire che i potenziali beneficiari siano chiaramente identificati come gruppi di "piccoli operatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 807/2014.
273. La Regione deve spiegare se il sostegno è fornito per la creazione di cluster e reti. In caso affermativo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1305/2013, sostegno è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione nonché a quelle che iniziano un'attività che sia nuova per loro..
274. La Regione dovrebbe garantire che il sostegno sia limitato a un periodo massimo di sette anni.

16.4 — SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI

275. La Regione deve inoltre precisare che i costi ammissibili siano conformi all'articolo 65 del Regolamento (UE) No 1305/2013

276. La Regione dovrebbe affermare che il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario tra l'agricoltore e il consumatore.

277. La Regione dovrebbe chiarire se l'operazione riguarda anche i mercati locali. In caso affermativo, le condizioni di ammissibilità dovrebbero definire un raggio massimo (espresso in chilometri) dall'azienda di origine di un determinato prodotto, nell'ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale. Il raggio scelto deve essere ragionevole, garantendo il carattere "locale" del funzionamento della filiera tenendo conto delle caratteristiche dell'area di programma a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento delegato No 807/2014.

278. La Regione deve garantire che il sostegno abbia una validità massima di sette anni.

16.5 — SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO

279. I gruppi operativi del PEI figurano tra i possibili beneficiari di tali sottomisure. Ciò è in contrasto con la descrizione della sottomisura 16.1, laddove sia la "costituzione" (creazione del gruppo) sia "l'operazione" (attività per l'esecuzione del progetto) dei gruppi operativi sono indicate come spese ammissibili. La Regione deve confermare l'approccio proposto per la sottomisura 16.1 eliminando i gruppi operativi tra i beneficiari della sottomisura 16.5.

280. La Regione deve inoltre precisare che le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) No 1303/2013.

281. La Regione deve garantire che il sostegno abbia una validità massima di sette anni. Se il sostegno non è limitata a sette anni in ogni caso, deve essere fornita una spiegazione adeguata per quanto riguarda i casi in cui il limite non verrà applicato.

16.8 — SUPPORTO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O DI STRUMENTI EQUIVALENTI

282. La Regione dovrebbe indicare chiaramente che il sostegno nell'ambito della sottomisura è specificamente destinato a sostenere l'elaborazione di piani di gestione forestale e non la creazione e l'attuazione di una più ampia strategia forestale. Se la Regione intende finanziare strategie forestali, occorre stabilire quali siano gli obiettivi della strategia e scegliere piuttosto la sottomisura 16.5.

16.9 — SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

283. La Regione dovrebbe garantire che le spese siano compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) No 1303/2013.
284. Non è chiaro se sia previsto l'acquisto di materiale usato. In caso affermativo, le condizioni di cui all'articolo 13, lettera b), del Regolamento delegato (UE) No 807/2014 devono essere rispettate.
285. È opportuno chiarire che il sostegno è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione nonché a quelle che iniziano un'attività che sia nuova per loro.
286. La Regione dovrebbe specificare se sono incluse condizioni di ammissibilità nazionali/regionali. In caso affermativo, queste considerazioni sono trasparenti, chiare, pertinenti e comprensibili? Evitano inutili complessità? Sono precisate le ragioni della loro definizione (per es., nesso con l'analisi SWOT o la strategia)?
287. La Regione dovrebbe precisare che il sostegno ha una validità massima di sette anni.

**M 19 — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - CLLD (ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).**

288. L'approccio per lo sviluppo locale LEADER dovrebbe essere in linea con l'approccio territoriale integrato descritto nell'Accordo di Partenariato.
289. Poiché l'Accordo di Partenariato prevede la possibilità di attivare lo strumento CLLD multifondo, il PSR dovrebbe illustrare le modalità di coordinamento e complementarità con gli altri fondi SIE, spiegando se e come è possibile ricorrere all'opzione del fondo capofila prevista dall'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1303/2013 e le modalità di gestione del finanziamento del sostegno preparatorio.
290. Inoltre, la Regione dovrebbe indicare chiaramente i settori in cui il FEASR agirà da fondo capofila e i settori in cui il FEASR andrà ad integrare gli altri fondi.
291. La Regione dovrebbe fornire le informazioni specifiche della misura, compresi tutti gli elementi obbligatori dell'approccio LEADER/CLLD (articolo 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1303/2013).
292. La Regione dovrebbe indicare se, oltre all'aspetto specifico 6B per il quale LEADER è automaticamente programmato, vi sia un'indicazione di quali siano gli altri aspetti specifici a cui LEADER può contribuire.
293. Sarebbe opportuno indicare in che misura LEADER contribuisce agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale nel suo complesso.
294. La Regione deve descrivere in che modo LEADER rispetti i principi di uguaglianza e non discriminazione (articolo 7 del Regolamento (UE) No 1303/2013).
295. La Regione dovrebbe fornire tutte le informazioni mancanti specifiche della misura, come disposto nell'allegato I, parte 1, punto 8 (2) (e) (17) del Regolamento d'esecuzione (UE) No 808/2014, compresa una descrizione dei compiti da attribuire ai GAL previsti dall'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1303/2013, nonché della

ripartizione dei compiti tra autorità di gestione/organismo pagatore/GAL per quanto riguarda l'attuazione di LEADER.

296. Inoltre, la Regione dovrebbe fornire una descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con operazioni finanziate nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale, soprattutto per quanto riguarda: gli investimenti in attività non agricole e aiuti all'avviamento di imprese secondo l'articolo 19; gli investimenti di cui all'articolo 20 e gli approcci di cooperazione ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di strategie di sviluppo locale da parte di partenariati pubblico-privato.

297. In caso di CLLD multifondo, è necessario descrivere il modo in cui sono organizzate e coordinate le procedure di selezione delle strategie di sviluppo locale (SSL).

298. Una descrizione chiara dovrebbe essere fornita in merito al coordinamento e alla complementarità, garantiti con altri interventi finanziati nell'ambito di altre misure del FEASR e di programmi nazionali per tutte le operazioni finanziate attraverso LEADER.

#### 19.1 — SOSTEGNO PREPARATORIO

299. Non è chiaro in che modo il sostegno preparatorio sarà organizzato. Manca pertanto una descrizione delle attività di miglioramento della capacità amministrativa (*capacity building*), di formazione e di networking per i soggetti destinati a preparare e attuare una strategia di sviluppo locale.

300. La Regione dovrebbe delineare i principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione per l'operazione.

#### 19.2 — SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (SLTP)

301. In caso di SLTP plurifondo, la complementarità con il sostegno degli altri Fondi SIE dovrebbe essere descritta.

302. Vi deve essere una chiara descrizione del valore aggiunto di LEADER rispetto all'approccio dall'alto verso il basso (*top-down*) delle "operazioni standard" del programma, delle specifiche condizioni di ammissibilità, nonché dei principi per la definizione dei criteri di selezione dei GAL e delle rispettive strategie di sviluppo locale.

303. La Regione dovrebbe definire le condizioni di ammissibilità per le strategie di sviluppo locale in linea con le priorità individuate nell'Accordo di Partenariato e nel Regolamento (UE) No 1305/2013 relativamente allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

#### 19.3 — PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

304. È opportuno chiarire se i progetti non sono selezionati dai GAL. In questo caso, occorre precisare che l'elenco delle spese ammissibili sarà reso pubblico al più tardi due anni dopo la data di approvazione del PSR, come richiesto dall'articolo 44, paragrafo 3, del Regolamento (UE) No 1305/2013.

305. Nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL, l'autorità di gestione dovrebbe stabilire un chiaro sistema di candidatura permanente secondo quanto richiesto dall'articolo 44, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 19.4 — SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE

306. La Regione dovrebbe fissare le condizioni di ammissibilità di questa sottomisura.

#### M 20 — ASSISTENZA TECNICA NEGLI STATI MEMBRI (ARTICOLI 51-54 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

##### 20.1 — SOSTEGNO PER L'ASSISTENZA TECNICA (ESCLUSA LA RRN)

307. Un elenco degli organismi o enti beneficiari dell'assistenza tecnica deve essere incluso nel PSR.

308. Se l'assistenza tecnica finanzia i costi amministrativi dei beneficiari, fra cui i costi per il personale, questi dovrebbero essere descritti in modo chiaro (tipo di spese amministrative e criteri per l'attribuzione). Inoltre, quando i beneficiari attuano anche interventi di altri fondi (per esempio, SIE o FEAGA), è necessario garantire la verificabilità e misurabilità dei costi amministrativi finanziati dall'assistenza tecnica.

309. L'assistenza tecnica potrebbe essere potenzialmente causa di errori, in relazione al necessario rispetto degli obblighi in materia di appalti pubblici da parte delle autorità pubbliche. Sarebbe consigliabile fare riferimento al sistema con cui l'acquisto di beni e servizi verrà appaltato. La ragionevolezza delle spese deve essere altrettanto garantita mediante adeguati sistemi. A tal riguardo la Regione dovrebbe garantire che la procedura di selezione dei beneficiari segua correttamente le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici e che vengano selezionati i beneficiari che offrono il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo.

310. Al fine di rispettare i principi generali di una sana gestione finanziaria dei fondi UE, la spesa relativa all'assistenza tecnica dovrebbe essere basata su obiettivi operativi SMART (articolo 30 del Regolamento finanziario n. 966/2012), a seguito di un'adeguata valutazione dei fabbisogni. I risultati dovrebbero essere monitorati e valutati, sulla base di indicatori di prestazione.

311. Nel periodo di programmazione 2014-2020, le spese relative all'assistenza tecnica sono soggette a controlli amministrativi e in loco. Tali controlli dovrebbero essere effettuati da un soggetto funzionalmente indipendente da quello che autorizza il pagamento (articolo 62 del Regolamento (UE) n. 809/2014). Pertanto, è opportuno prevedere un sistema interno di gestione finanziaria e di controllo. La Regione Basilicata è invitata a descrivere in che modo sarà garantito il rispetto di tali disposizioni.

312. Il PSR deve descrivere le sinergie e la separazione dei compiti in materia di assistenza tecnica tra il PSR e la rete rurale nazionale.

313. Gli obiettivi dell'assistenza tecnica dovrebbero includere anche la riduzione del tasso di errore.



## **PIANO DI FINANZIAMENTO (SEZIONE 10 DEL PSR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

314. Ci sono discrepanze tra le informazioni fornite nella tabella 5.4 e quelle riportate nella sezione 5.2 relativa alla dotazione finanziaria per la priorità 5.
315. La Regione dovrebbe modificare il contributo del FEASR di cui alla tabella 10.1. Sembra che le cifre riportate nella presente tabella non siano coerenti con i dati che figurano nell'Accordo di Partenariato relativamente alla Basilicata.
316. La Regione non ha calcolato la "Riserva di performance" di nessuna delle priorità dalla P2 alla P6 nella sezione 7.3 come richiesto dall'articolo 22, paragrafo 1 del Regolamento (UE)1303/2013, secondo il quale "la riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma". Nel calcolo la Regione dovrebbe tener conto dell'importo della rete rurale nazionale assegnato proporzionalmente al PSR Basilicata. La Regione dovrebbe garantire la coerenza tra le cifre della tabella 7.3 e la riserva di performance totale di 24.660.002 indicata nella sezione 10.1.
317. L'importo di 16.763.000 EUR stanziato per la misura 20 rappresenta il 4,1 % dell'importo totale destinato al programma. Pertanto, non è stato rispettato il limite del 4% della dotazione FEASR di ciascun programma per l'assistenza tecnica, così come previsto nell'articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento (UE) No 1305/2013. La Regione dovrebbe garantire la conformità con quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 2 del suddetto Regolamento.
318. La Regione dovrebbe garantire che venga rispettato il limite del 5 % del contributo totale del FEASR a Leader, come previsto nell'articolo 59, paragrafi 5 e 7 del Regolamento (UE) No 1305/2013. L'importo destinato alla misura 19 — LEADER, non sembra essere conforme con tale articolo. La soglia del 5 % per l'allocazione delle risorse finanziarie a favore di LEADER deve tener conto anche del contributo (proporzionale alla quota del PSR alla dotazione finanziaria nazionale) del FEASR al programma nazionale.

## **PIANO DEGLI INDICATORI (SEZIONE 11 DEL PSR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

319. La sezione 11.4 dovrebbe contenere una tabella specifica relativa alle dettagliate modalità di calcolo degli obiettivi delle priorità di cui agli articoli 5, paragrafi 4 e 5 , lettera d) e e) del Regolamento (UE) No 1305/2013. Il contenuto di questa tabella deve essere coerente con la strategia.
320. Diversi aspetti del piano di indicatori dovrebbero essere chiariti. I punti di seguito indicati sono presentati solo a titolo d'esempio (lista non esaustiva): 1) la superficie boschiva sembrerebbe non essere tenuta distintamente in conto nell' area d'interesse (focus area ) 4a, mentre entrambe le misure 8 e 12 costituiscono nozione di sostegno del problema relativo alla biodiversità nelle foreste; 2) la gestione delle acque sembra essere mirato solo al 1,5 % della SAU, mentre la misura 10 descrive, anche se in maniera molto approssimativa, le azioni riguardanti la riduzione dell'uso di fertilizzanti; 3) l'erosione del suolo sembra non essere sufficientemente affrontato nonostante sia un problema rilevante

nella Regione; 4) la misura 10 non sembra affrontare significativamente il tema della biodiversità sebbene l'indicatore usato presenterebbe un interesse particolarmente elevato per l'area d'interesse (focus area) 4a; 5) la misura 10 copre circa il 2 % della SAU. A riguardo si rileva che si tratterebbe di una copertura molto limitata, considerato anche il fatto che le azioni proposte sembrerebbero essere poco rilevanti ed efficaci dal punto di vista della tutela ambientale.

#### **ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO (SEZIONE 13 DEL PSR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

321. Si ricorda alla Regione che la decisione di approvazione del programma di sviluppo rurale non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità delle operazioni sostenute in base al presente PSR con le regole e procedure in materia di aiuti di Stato, in vigore alla data in cui il sostegno è concesso, compresi i criteri relativi all'effetto di incentivazione previsti da tali disposizioni.
322. La concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia concesso nell'ambito di un regime o in maniera individuale, richiede il consenso preliminare della Commissione secondo l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a meno che l'aiuto non sia esente da questa condizione in base a un Regolamento adottato dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) No 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, riguardo l'applicazione degli articoli 107 e 108 a determinate categorie di aiuti orizzontali, successivamente emendato<sup>2</sup> o a seguito della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, relativa all'applicabilità dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione del servizio pubblico concessa a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale<sup>3</sup>, o se concesso come aiuto de minimis. Alla luce delle nuove norme in materia di aiuti di Stato entrate in vigore il 1° luglio 2014, le autorità regionali sono invitate a fornire, al capitolo 13, le informazioni necessarie recanti, per ciascuna misura/sottomisura/operazioni riferimenti agli aiuti di Stato approvati o, in alternativa, spiegando che una richiesta di modifica del programma sarà notificata non appena tali riferimenti sono resi noti. Le note esplicative e la tabella 13 dovranno essere completate adeguatamente.
323. Si ricorda alla Regione Basilicata che per ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato, la Regione deve garantire che nella descrizione della misura si faccia riferimento a tutti i requisiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di stato, o al regolamento di esenzione di cui intendono avvalersi.
324. Gli aiuti di Stato saranno utilizzati per la misura 4.3 in relazione agli investimenti nel settore forestale. L'ammontare del sostegno deve essere descritto in modo chiaro

---

<sup>2</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pagg. 1-4 e GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 7 dell'11.1.2012, pagg. 3-10.

**INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ (SEZIONE 14 DEL PSR) CON LE MISURE FINANZIATE DAGLI ALTRI STRUMENTI DELLA PAC E DAI FONDI SIE**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera l), del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

325. La Regione deve completare la sezione 14.1 sulla complementarità/coerenza con altri fondi ESI e con il primo pilastro della PAC (che non viene sufficientemente preso in considerazione), tenendo conto del fatto che

— nella sezione 4.1.1, il testo dovrebbe descrivere chiaramente il meccanismo di complementarità con gli altri fondi ESI, la loro fattibilità pratica, in che modo sarà seguita e comunicata la loro attuazione. Per quanto riguarda le aree di possibile intervento simultaneo da parte di diversi Fondi SIE, è necessario elaborare una chiara definizione dei ruoli, di come verranno garantiti il coordinamento e la complementarità e in che modo sarà evitato il doppio finanziamento. Questa sezione deve essere coerente con la sezione 2.1 dell'Accordo di Partenariato. Occorre prestare particolare attenzione alla complementarità tra FEASR e FESR per il sostegno nelle aree rurali rivolto alle PMI, alle infrastrutture di banda larga, alle reti intelligenti per le energie rinnovabili, alle strade locali, all'irrigazione, al trattamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Occorre tener conto anche del FEAMP onde evitare la duplicazione dei finanziamenti.

— nella sezione 4.1.1, il PSR dovrebbe indicare chiaramente il meccanismo di complementarità con gli altri strumenti della PAC, e come si evita il doppio finanziamento con la componente di inverdimento (*greening*) del I pilastro della PAC, con gli OCM e con gli aiuti accoppiati, la loro fattibilità pratica, in che modo sarà dato seguito nell'ambito della loro attuazione e in che modo sarà evitato il doppio finanziamento.

— nella sezione 4.1.2, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni sulla complementarità con il programma nazionale di sviluppo rurale. Tali informazioni dovrebbero descrivere in dettaglio tale complementarità e dimostrare la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali. Tali informazioni dovrebbero essere coerenti con le misure in questione del PSR, come descritte nei relativi capitoli.

326. La Regione deve completare la sezione 14.2 sulla complementarità/coerenza con gli altri strumenti dell'Unione tenendo conto del fatto che:

— il testo dovrebbe descrivere chiaramente il meccanismo di complementarità con altri strumenti dell'Unione (ad esempio Orizzonte 2020, LIFE +, ecc.), con chiarezza i meccanismi di complementarità, la loro fattibilità pratica e in che modo alla loro attuazione sarà dato il seguito necessario. In relazione allo strumento EUSAIR, la Regione è invitata a sviluppare nel testo la complementarità tra gli obiettivi della misura 10 "agro-ambiente-clima", della misura 11 "agricoltura biologica" e del sottotema b) «Inquinamento del mare» del pilastro 3 «qualità ambientale» del programma EUSAIR, nonché tra gli obiettivi della misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER" ed il tema "offerta turistica diversificata" del pilastro 4 "turismo sostenibile" del programma EUSAIR. Queste informazioni dovrebbero essere coerenti con le condizioni delle misure del PSR in questione, come descritto nelle relative sezioni sulle misure. Dovrebbe essere altresì fornita una dettagliata descrizione della complementarità con altri fondi ESI

relativamente al sostegno per l'attuazione di Natura 2000 ed all'opportunità di sfruttare le sinergie ed assicurare la coerenza degli interventi dei diversi fondi.

— per quanto riguarda il riferimento ad una "strategia nazionale per le aree interne", la Regione è invitata a far riferimento alle osservazioni già formulate nel capitolo 5.

#### **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (SEZIONE 15 DEL PSR)**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

327. La struttura di gestione e di controllo prevista dovrebbe anche tener conto dei problemi incontrati in passato e degli insegnamenti tratti durante il periodo di programmazione 2007 – 2013, quali l'effettiva e regolare comunicazione nonché scambio di informazioni tra gli organismi interessati, in particolare tra l'autorità di gestione e AGEA; l'efficacia della struttura di gestione e di controllo sulla riduzione del tasso di errore; la supervisione degli organismi delegati; e l'efficace dialogo tra l'autorità di gestione ed i gruppi di azione locale.
328. Inoltre, la sezione 15.5 deve dimostrare chiaramente che le azioni previste sono sufficienti a garantire un'efficace attuazione delle misure, vale a dire selezione tempestiva dei progetti, concessione degli aiuti e dei pagamenti ai beneficiari.
329. Per quanto riguarda la pubblicità, l'importo stanziato per le attività di comunicazione non è specificato.
330. La sezione relativa ai meccanismi di complementarietà previsti per garantire la coerenza degli interventi delle diverse misure del PSR dovrebbe essere ulteriormente sviluppata.
331. La descrizione delle azioni per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi deve essere coerente con la sezione 2.6 dell'Accordo di Partenariato.
332. La stessa sezione deve descrivere con chiarezza se i (potenziali) beneficiari saranno in grado di scambiare tutte le informazioni e i documenti richiesti con l'ausilio di strumenti elettronici; in che modo verrà evitata la duplicazione delle informazioni e dei documenti richiesti dai beneficiari; se le azioni proposte devono essere realistiche e suscettibili di essere attuate prima che i bandi siano organizzati; e come saranno monitorate, valutate e costantemente migliorate in modo tempestivo le attività di semplificazione.

#### **VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE (SEZIONE 18 DEL PSR)**

(Riferimento: articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

333. In linea di principio, i rischi relativi all'attuazione delle sottomisure sono poco discussi, così come le azioni di mitigazione. Pertanto, queste sezioni dovrebbero essere ulteriormente sviluppate.
334. La certificazione emessa dall'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (UE) No 1305/2013 che attesta l'adeguatezza e l'accuratezza dei calcoli dei costi standard, dei costi addizionali e del mancato reddito deve essere allegata al PSR.

335. Non vi è alcun riferimento ai risultati degli audit in cui sono stati individuati punti deboli nel periodo 2007-2013 che potrebbero potenzialmente essere riportati al periodo successivo come esperienza acquisita. La Regione Basilicata dovrebbe stabilire un chiaro nesso tra i risultati degli audit pertinenti (DG AGRI/Corte dei conti europea) e le azioni di mitigazione proposte nel PSR anche al fine di capire più in dettaglio l'approccio globale nei confronti della riduzione del tasso di errore nel PSR 2014-2020. La Regione deve altresì garantire la coerenza con l'attuale piano d'azione per la riduzione del tasso di errore e prendere nel contempo in considerazione le attuali o future azioni/rischi nell'ambito della corrispondente misura/operazione.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE (SEZIONE 19 DEL PSR)**

(Riferimento: articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013, articoli 16 e 17 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014), e articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per la assistenza tecnica)

336. Il testo dovrebbe elencare tutte le misure e le corrispondenti nuove misure (chiara correlazione) nell'ambito delle quali risultano operazioni da riportare (di carry-over) da finanziare con la dotazione finanziaria 2014-2020 (articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) No 1310/2013, articolo 3 del Regolamento (UE) No 1310/2013. Il PSR dovrebbe altresì indicare l'anno previsto per gli ultimi pagamenti per ciascuna misura transitoria. Si ricorda alla Regione Basilicata che i nuovi impegni assunti nel 2014 dovrebbero essere conformi al Regolamento (CE) No 1698/2005, compreso il periodo di impegno minimo di 5 anni per le misure pluriennali.

337. Per le misure agro-ambientali e silvo-ambientali (qualora siano ancora in corso nel nuovo periodo di programmazione), il testo dovrebbe anche fare riferimento alle clausole di revisione di cui all'articolo 46 del Regolamento (CE) No 1974/2006 e indicare che tali impegni saranno di conseguenza oggetto di revisione. Il testo dovrebbe altresì confermare che saranno utilizzati i nuovi tassi di cofinanziamento e che le operazioni sono chiaramente identificate nell'ambito del sistema di gestione e di controllo